

RELAZIONE ISTRUTTORIA
DISCARICA Soc. IDEA 4 S.r.l.
Località Monte della Grandine
COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

1. Premessa

Con ricorso r.g. n. 135 del 2017 presentato innanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, Gruppi Ricerca Ecologica Lazio e Comitato No Discarica di Magliano Romano hanno agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 5274 del 2016, passata in giudicato e per il contestuale annullamento e/o declaratoria di nullità della determinazione della Regione Lazio n. G12156 del 20 Ottobre 2016, con la quale è stata autorizzata la modifica non sostanziale all'autorizzazione ambientale rilasciata con determinazione A06398 del 06 agosto 2013 per integrazione dei codici CER in ingresso alla discarica sita in Località Monte della Grandine, nel Comune di Magliano Romano.

Con sentenza n. 9428 del 2017, il TAR. per il Lazio, nell'accogliere il ricorso in questione, ha dichiarato la nullità del provvedimento regionale n. G12156 del 20 Ottobre 2016, per violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 5274 del 2016 ed ha nominato il Direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (di seguito MATTM), Dott. Mariano Grillo, Commissario ad acta in luogo della Regione Lazio.

In ossequio alla espressa previsione indicata nel dispositivo della sentenza citata, il Direttore Mariano Grillo si è avvalso della facoltà di delega, designando in data 19 ottobre 2017, previa giusta autorizzazione del Collegio del TAR Lazio con ordinanza n. 10431 del 18 ottobre 2017, un gruppo di esperti costituito dall'Ing. Sara Palombi, esperta della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM, dall'Ing. Antonio Domenico Milillo, esperto della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM, e dalla Dott.ssa Rosanna Laraia, esperta dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale.

In data 13 novembre 2017 si è tenuta la riunione di insediamento della Commissione, nell'ambito della quale sono state ascoltate le parti ricorrenti, per acquisire chiarimenti ed informazioni in merito ai fatti oggetto del contenzioso, nonché per chiarire l'oggetto dell'incarico della Commissione, in aderenza alle disposizioni del Tribunale amministrativo.

All'esito della riunione di insediamento, il cui relativo verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. 17162 del 05 dicembre 2017 (All. A), la Commissione ha provveduto a richiedere alla Regione Lazio con nota prot. 16131 del 16 novembre 2017 la documentazione da approfondire ai fini dell'incarico (All. B).

La richiesta documentazione è stata resa disponibile dall'amministrazione regionale con successiva nota di riscontro prot. 0590837 del 21 novembre 2017 (All. C).

Con nota acquisita al prot. 16343 del 20/11/17 (All. D) il Comitato No Discarica di Magliano Romano e Gruppi Ricerca Ecologica Lazio hanno presentato in forma spontanea le relative osservazioni e la documentazione ritenuta utile alla definizione di un quadro più completo possibile della situazione.



In esito a tale trasmissione, la Società Idea ha richiesto alla Commissione, con nota acquisita in atti al prot. 17284 del 06/12/17 (All. E), chiarimenti e la possibilità di produrre note, documenti e sentenze afferenti, e non, al caso in esame.

In riscontro a tale richiesta, la Commissione ha provveduto a chiarire, con nota prot. 17965 del 21/12/2017 (All. F), la non sussistenza di motivi ostativi all'invio spontaneo da parte delle parti coinvolte di tutta la documentazione ritenuta utile all'approfondimento delle tematiche di interesse, nel rigoroso rispetto delle questioni oggetto dello specifico contenzioso.

A seguito dell'avvio dei necessari approfondimenti istruttori con l'esame della documentazione prodotta dall'autorità regionale, la Commissione ha richiesto al TAR, con nota prot. n. 17291 del 06 dicembre 2017 (All. G), un congruo differimento dei termini per l'espletamento dell'incarico, in ragione della complessità e della delicatezza delle questioni, nonché delle tempistiche necessarie a garantire la partecipazione di tutte le parti coinvolte.

Con successiva nota prot. n. 656 del 15 gennaio 2018 (All. H) la Commissione rilevata la presenza di due contenziosi, aventi ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento regionale, ed incardinati in due diverse sezioni del medesimo Tribunale amministrativo, ha chiesto chiarimenti al TAR circa il corretto adempimento alla sentenza n. 9428 del 2017, alla luce di un possibile contrasto di giudicati.

Con successiva ordinanza n. 5061 del 2018, il TAR Roma ha fornito i richiesti chiarimenti alla Commissione, concedendo un ulteriore termine di 90 giorni a decorrere dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al fine dell'espletamento dell'incarico affidato.

Con nota acquisita al prot. 10691 del 28/06/2018 (All. I) la Società Idea 4 s.r.l. ha evidenziato le proprie ulteriori ragioni di legittimità della richiesta di integrazione dei CER oggetto del mandato commissariale, chiedendo contestualmente alla Commissione il rispetto dei tempi concessi dal T.A.R. Lazio per l'esperimento delle attività istruttorie, senza ulteriori richieste di proroghe.

La Commissione ha pertanto proseguito nella complessa disamina delle questioni, e ritenuto opportuno, nella fase conclusiva degli approfondimenti istruttori, riconvocare con nota prot. 11518 del 11/07/18 (All. L) le parti ricorrenti già intervenute nella precedente riunione del 13 novembre 2017, nonché il Comune di Magliano Romano e l'Arpa Lazio.


Inoltre, al fine di garantire la partecipazione nel senso più ampio e generale che il giudice amministrativo ha evidenziato nel dispositivo della sentenza, la Commissione ha provveduto a richiedere alla Regione Lazio con nota prot. 11517 del 11/07/18 (All. M) la pubblicazione di un avviso al pubblico, per la presentazione di ogni eventuale ulteriore osservazione ritenuta utile in seno al procedimento in essere. Il termine per la presentazione di osservazioni è stato fissato al 23 Luglio 2018 ore 12:00, ed entro tale termine non sono pervenute osservazioni.

All'esito della riunione del 17/07/18, come da verbale trasmesso alle parti con nota prot. 12233 del 23/07/2018 (All. N), sono stati acquisiti tutti gli ulteriori elementi e le osservazioni utili e pertinenti alla chiusura dell'istruttoria, e successivamente acquisita dalla società Idea 4 S.r.l. anche copia dell'elaborato riportante l'ubicazione dei piezometri di monte e di valle (All. O).

Dall'esame di quanto sopra, si riepiloga quanto segue.

2. Oggetto dell'incarico della Commissione ad acta

Nell'ordinanza n. 5061 del 2018 il TAR Roma, nel fornire i dovuti chiarimenti, ha definito che l'oggetto dell'incarico e delle valutazioni che conseguentemente questa Commissione è tenuta ad effettuare, consiste nel:



“dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 5274/2016, anche sulla base di quanto statuito nella sentenza n. 9428/2017, svolgendo una istruttoria *“volta a chiarire, come prescritto dalla sentenza ottemperanda, la natura effettivamente inerte”* dei nuovi codici CER e provvedere, se del caso, dopo aver accertato la natura inerte dei singoli codici CER oggetto della richiesta, ad adeguare il protocollo al disposto della sentenza n.5274/2016, che affermava come il protocollo dovesse andare ben oltre le disposizioni di settore, al fine di garantire l'assenza di rischi ambientali con il conferimento dei codici CER in discarica, in ossequio al principio di prevenzione e di precauzione”.

Inoltre, il TAR ha stabilito che i Commissari nominati devono tenere conto di quanto previsto nella sentenza n. 5274/2016, secondo cui *“con il riavvio del procedimento, poi, la Regione avrà altresì buona occasione per valutare le più opportune iniziative idonee a dare attuazione, nel caso di specie, al principio di precauzione, il cui rispetto è comunque dovuto”*.

A tal riguardo, si rileva che la determinazione regionale G12156 del 20 ottobre 2016, oggetto del nuovo annullamento da parte del TAR, ha autorizzato in ingresso alla discarica, gestita dalla società Idea in forza di pregressi atti autorizzativi, i seguenti ulteriori codici CER:

C.E.R. DESCRIZIONE

- 1) 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
- 2) 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 3) 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 4) 030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 5) 030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 6) 030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 7) 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
- 8) 100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819
- 9) 101003 scorie di fusione
- 10) 101006 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
- 11) 101008 forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 101007
- 12) 101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 13) 190503 compost fuori specifica
- 14) 190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 15) 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 16) 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
- 17) 190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 18) 190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19) 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
- 20) 191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
- 21) 200303 residui della pulizia stradale

Nell'autorizzare, in modifica ritenuta dagli organi regionali non sostanziale, l'ingresso dei suddetti nuovi codici CER, con la determinazione regionale G12156 del 20 Ottobre 2016 è stato altresì approvato l'Allegato tecnico denominato *“Protocollo di accettazione dei rifiuti”* relativo alle

modalità di accettazione dei rifiuti in discarica aggiornato alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e abrogato alcune direttive.

La citata determinazione è stata adottata dalla Regione Lazio per ottemperare alla precedente sentenza del TAR Roma n. 5274/2016 che, nell'annullare la precedente determinazione regionale n. G09137 del 22 luglio 2015 con la quale era già stata già approvata la richiesta della Società IDEA 4 S.r.l. di ampliamento dei codici CER conferibili nella discarica per rifiuti inerti, aveva evidenziato in particolare che:

“Il protocollo piuttosto – come peraltro già accennato – deve sì essere redatto nel rispetto delle disposizioni di settore ma altresì andare ben oltre le stesse, declinando piuttosto – e col dovuto dettaglio – gli adempimenti che l'ente amministrativo di riferimento, alla luce delle cautele suggerite dall'Organo consultivo competente, pretende che vengano puntualmente ottemperati allo scopo precipuo di escludere in radice i margini di dubbio – in ordine a possibili rischi – che la fattispecie concreta mostrano di poter sussistere”

Concludendo, pertanto, che:

“la determinazione impugnata deve essere annullata ed il procedimento di assenso, avviatosi su iniziativa di Idea4, deve poter riprendere il suo corso a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e assicurazione segnalate dall'Arpa.”

3. Inquadramento autorizzativo della discarica


La discarica in questione, sita in Località Monte della Grandine, nel Comune di Magliano Romano, nasce come impianto autorizzato allo smaltimento di rifiuti inerti, in un'area di circa 66.000 mq posta all'interno di un più vasto sito di cava interessato dall'attività estrattiva per la realizzazione di blocchetti di tufo.

Dalle informazioni fornite nel corso della riunione di insediamento della commissione in data 13 novembre 2017, si è appreso che la discarica era stata originariamente autorizzata all'esercizio in forza di atti amministrativi del Comune di Magliano Romano già dal 2008, in virtù delle competenze delegate dalla Regione Lazio ai comuni con la Legge regionale 27/98, e che solo successivamente, con la richiesta di ampliamento dei codici CER conferibili, il procedimento è stato ricondotto nelle competenze della stessa Regione.

Tuttavia, non avendo rilevato questa Commissione l'esigenza di approfondire le vicende autorizzative così datate nel tempo, al fine di assicurare comunque il corretto svolgimento dell'incarico, si è provveduto a richiedere alla Regione Lazio, per il successivo esame, solo i documenti ritenuti pertinenti con gli approfondimenti istruttori da effettuare.

A tal proposito, dall'esame della documentazione fornita dalla Regione Lazio, risulta che la Società IDEA 4 s.r.l. ha presentato in data 09 novembre 2011 alla direzione Regionale Ambiente – Area Rifiuti della Regione Lazio istanza per l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, del progetto e della messa in esercizio della discarica di rifiuti inerti in località Monte della Grandine, nel Comune di Magliano Romano, prevedendo l'ingresso di 105 codici CER. Tale istanza è stata acquisita agli atti regionali al prot. 198381 del 10 Novembre 2011.

In allegato all'istanza, la Società IDEA 4 s.r.l. ha allegato anche la Pronuncia di compatibilità ambientale favorevole di cui al prot. 200051/2s/04 del 13 novembre 2006 rilasciata dalla competente Area Valutazione dell'impatto ambientale e danno ambientale della Regione Lazio, all'esito della procedura di consultazione pubblica prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996, quale fonte



normativa di riferimento nazionale per i procedimenti di VIA all'epoca vigente, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme del testo unico ambientale.

A seguito della presentazione dell'istanza di autorizzazione in data 09 novembre 2011 da parte della Società Idea 4 S.r.l. (rif.to prot. Regione Lazio n. 198381 del 10 Novembre 2011), l'amministrazione regionale ha provveduto a convocare per il giorno 11 gennaio 2012 la Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241 del 7/08/1990, nella quale è stato richiesto alla società Idea 4 S.r.l. di rivedere il progetto sia per quanto concerne il pacchetto di impermeabilizzazione sia per quanto concerne i codici CER ammissibili all'impianto.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, Arpa Lazio ha espresso con nota prot. 2039 del 10 gennaio 2012 il proprio parere tecnico, rilevando specifici aspetti da approfondire sia sotto il profilo progettuale che gestionale.

Nello specifico le questioni evidenziate da ARPA Lazio nella nota sopra citata attengono a:

- a) Mancanza negli elaborati grafici presentati dalla soc. IDEA 4 s.r.l. di riferimenti circa la discarica già esistente, nonché delle modalità di post-gestione della discarica esistente e di raccordo tra la discarica esistente e la nuova oggetto di istanza;
- b) Necessità di sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale, a causa delle differenze progettuali e delle modalità di coltivazione tra il progetto già oggetto di giudizio di compatibilità ambientale e il nuovo progetto presentato dalla soc. IDEA 4 s.r.l.;
- c) Necessità di confermare e riportare nell'atto autorizzativo le indicazioni sulla capacità utile complessiva della discarica, e sui quantitativi annui e giornalieri da poter conferire nell'impianto;
- d) Opportunità di non autorizzare in ingresso all'impianto CER che non hanno a priori la garanzia di soddisfare le caratteristiche di un rifiuto inerte;
- e) Necessità di precisare le ragioni tecniche che determinano la differente produzione di percolato nei due lotti che costituirebbero la discarica;
- f) Necessità di definire i livelli di guardia degli indicatori di contaminazione delle acque sotterranee da stabilire per il monitoraggio, attraverso una campagna di indagine almeno annuale;
- g) Opportunità di effettuare ulteriori campagne di monitoraggio al fine di poter valutare con più accuratezza i superamenti con riferimento ai parametri piombo, fluoruri, arsenico e manganese, e necessità di definire univocamente i piezometri impiegati nel monitoraggio delle acque sotterranee;
- h) Necessità di installazione di una centralina per la rilevazione dei dati meteo climatici che rilevi tutti i parametri di cui alla Tab. 2 All.2 del D.Lgs. 36/03;
- i) Opportunità di un approfondimento degli aspetti inerenti alla gestione delle terre e dei materiali provenienti dal rimodellamento dell'invaso, con l'individuazione nelle planimetrie e nelle relative sezioni della localizzazione dei materiali, definendone la natura e le modalità di gestione.

Con nota prot. 531083 del 02 gennaio 2012, l'Area urbanistica e copianificazione comunale Roma Capitale e provincia della Regione Lazio ha evidenziato che *"l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a definire la vigente destinazione urbanistica ed a verificare la conformità dell'intervento alle previsioni dello strumento generale vigente"*, e che *"dal punto di vista paesaggistico, ai sensi del Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con DGR n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007, secondo la Tavola B l'area d'intervento non risulta interessata da alcun vincolo. Pertanto per l'approvazione della proposta in esame non risulta necessaria l'acquisizione di autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004."*

Nel corso dei lavori è stato acquisito anche il parere della competente Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio che, con nota n. 10739 dell'11 gennaio 2012, ha ritenuto che il

progetto presentato dalla Società Idea 4 S.r.l. non dovesse essere nuovamente sottoposto alle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006.

In sede di riunione, l'Area Rifiuti della Regione Lazio ha richiesto lo stralcio dal progetto di autorizzazione della discarica di 15 codici CER, scelta motivata *"in quanto compresi in un elenco di CER destinati a discariche per non pericolosi a cui non si applica l'analisi del D.O.C. se soddisfatte determinate condizioni (ART. 6 del DM 27 settembre 2010)"*, come riportato a pag. 3 del relativo verbale della riunione.

Sulla base di quanto emerso nel corso della riunione del 11 gennaio 2012, la Società Idea 4 S.r.l. ha provveduto ad integrare gli elaborati di progetto, trasmettendoli con nota del 5 aprile 2012 all'amministrazione regionale.

Unitamente a tale nota, la Società Idea 4 S.r.l. ha conseguentemente aggiornato l'elenco dei codici CER della propria istanza (n. 92 CER ottenuti eliminando 15 codici CER dall'elenco di 105 CER presenti nell'istanza iniziale del 09/11/2011, ed aggiungendo il CER 15 01 07 imballaggi in vetro ed il CER 20 01 02 vetro), unitamente al Piano economico finanziario (di seguito PEF) per determinare il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica e le relative garanzie finanziarie.

Nel PEF è stata indicata oltre alla capacità utile complessiva della discarica pari a 904.000 m³, anche la quantità totale di rifiuti smaltibili, pari a 1.446.400 t. Ne deriva che la ditta ha assunto per i rifiuti smaltibili nella discarica, un peso medio di 1,6 t/m³, valore che appare sufficientemente congruo con il peso specifico medio dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione.

Il quantitativo giornaliero abbancabile è pari a 600 t/giorno, con picchi massimi giornalieri di 1000 t/giorno, e comunque per un quantitativo annuo massimo di 150.000 tonnellate, fino all'esaurimento dei quantitativi e delle volumetrie autorizzate.

I lavori della Conferenza dei Servizi sono proseguiti nelle successive sedute del 28 maggio 2012, 11 giugno 2012 e 20 giugno 2012, nell'ambito delle quali sono stati acquisiti gli ulteriori pareri necessari.

A seguito dell'ottenimento del parere positivo con prescrizioni e osservazioni anche di Arpa Lazio, prot. n. 38838 del 28 maggio 2012, con successiva determinazione B04346 del 13 luglio 2012 sono state approvate le risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi, ed espresso parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nei pareri resi nel corso dell'iter istruttorio, alla sola realizzazione della discarica per rifiuti inerti secondo la documentazione modificata ed integrata dalla società IDEA 4 s.r.l. in base a quanto prescritto. Per la messa in esercizio, la determinazione in questione ha quindi rinviato ad ulteriore atto autorizzativo, all'esito dello studio da parte di IRSA-CNR per la determinazione dei valori naturali di fondo per i parametri Fluoruri, Arsenico e Manganese.

In particolare si evidenzia che le prescrizioni rese dalla Regione Lazio – Area rifiuti attengono essenzialmente alla necessità che la gestione della discarica e dunque il conferimento dei rifiuti risulti essere strettamente coerente con la normativa vigente, ed in particolare a:

- "prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio", adottate con Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2012, n. 34 pubblicate sul supplemento ordinario n. 11 al Bollettino uff. n. 7 del 21/02/2012;
- DM 27 settembre 2010, con particolare riferimento agli allegati dello stesso; in particolare i rifiuti che giungono nella sede dell'impianto dovranno essere corredati da una corretta e puntuale caratterizzazione di base tesa a dimostrare che su quel rifiuto non risultano possibili operazioni di recupero o riciclaggio.

Le osservazioni rese dall'Area Valutazioni Ambientali della Regione Lazio attengono invece alla non necessità di sottoporre il progetto presentato dalla Società Idea 4 Srl alle procedure della parte 2 del D.Lgs. 152/06.

Le prescrizioni/osservazioni rese dall'ARPA Lazio attengono invece a:

- necessità di ammettere in discarica solo i rifiuti che rispettano la definizione di rifiuti inerti;
- opportunità che il gestore soc. Idea 4 s.r.l. effettui i campionamenti di competenza sui rifiuti in ingresso con cadenza semestrale;
- opportunità di integrare il profilo analitico del percolato prodotto;
- necessità di includere nel monitoraggio sia in fase di gestione operativa che post operativa tutti i parametri previsti dalla tabella II, All.2 del D.Lgs. 36/03 e smi;
- corretta individuazione di tutti i flussi dei rifiuti relativi alla discarica;
- corretta gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue prodotte dagli uffici, suggerendo nello specifico di posizionare il pozzetto di campionamento fiscale denominato PC2 prima della riunione fra le acque di seconda pioggia e le acque provenienti dal dissolcatore, sulla linea delle acque trattate;
- opportunità di eseguire una ulteriore campagna di monitoraggio della durata di almeno 2 anni, con prelievi bimestrali, al fine di valutare con maggiore accuratezza la natura dei superamenti per alcuni parametri che, ragionevolmente, appaiono comunque sito specifici.

Alla luce della risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi, con successiva determinazione n. B06167 del 17 settembre 2012 il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio ha autorizzato la Soc. Idea 4 S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, alla realizzazione della discarica per rifiuti inerti sita in località Monte della Grandine, nel Comune di Magliano Romano, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle prescrizioni indicate negli allegati tecnici ed a condizione della previa presentazione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi causati a terzi.

Nel corso dei lavori di realizzazione della discarica, la Società Idea 4 S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione ad eseguire delle lavorazioni in variante non sostanziale, consistenti nel rimodellamento morfologico della scarpata della discarica e posa in opera di cunette per l'intercettazione delle acque meteoriche; tali modifiche, approvate dall'amministrazione regionale competente con determinazione B01393 del 09 aprile 2013 in esito a quanto convenuto in uno specifico tavolo tecnico convocato per il giorno 12 febbraio 2013, hanno altresì comportato una lieve diminuzione della volumetria complessiva dei rifiuti da abbancare.

Nel frattempo l'IRSA-CNR ha provveduto a redigere il Rapporto finale per la definizione dei valori di fondo geochimico naturale, trasmettendo la documentazione all'amministrazione regionale con nota 705 del 12 febbraio 2013.

In data 21 maggio 2013 si è pertanto svolta una nuova riunione della Conferenza dei Servizi, che ha approvato lo studio redatto da IRSA-CNR, prescrivendo pertanto alla Società Idea 4 S.r.l. di revisionare il piano di gestione operativa ed il piano di monitoraggio e controllo, per assorbire tale studio.

A seguito della trasmissione in data 27 maggio 2013 dei richiesti elaborati integrati da parte della Società Idea 4 s.r.l., la Regione Lazio ha provveduto ad adottare, con determinazione A05598 del 05 luglio 2013, il provvedimento finale positivo per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e art. 16 della L.R. 27/98, per la messa in esercizio della discarica per rifiuti inerti secondo la documentazione presentata a corredo dell'istanza, così come successivamente modificata ed integrata a seguito delle conferenze dei servizi.

A seguito della comunicazione di fine lavori in data 9 luglio 2013, e della trasmissione dei documenti per il collaudo del 1 sub-lotto funzionale della discarica, con determinazione A06398 del 06 agosto 2013 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e art. 16 della L.R. 27/98, la messa in esercizio del 1 sub-lotto funzionale della discarica per rifiuti inerti in questione, subordinandone l'esercizio alla previa prestazione della relativa garanzia finanziaria.

In base al progetto finale approvato, la discarica ha una capacità di 890.000 m³ ed una superficie di 47.373 m².

In relazione alle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 239/09, l'importo delle garanzie finanziarie da prestare in base all'estensione della discarica ed alla volumetria, è stato calcolato dall'amministrazione regionale in complessivi € 1.349.500; per il primo sub-lotto funzionale tali garanzie sono state quantificate in complessivi € 211.830,00.

A seguito del sopralluogo di verifica in data 21 agosto 2013, con Determinazione A07329 del 18 settembre 2013 la Regione Lazio ha preso atto del certificato di collaudo relativo al primo sub-lotto funzionale e della presentazione delle dovute garanzie finanziarie da parte della società Idea 4 S.r.l. per il primo sub-lotto funzionale (polizza fideiussoria n. 0522950000253 del 03/09/2013, rilasciata dalla Fondiaria-Sai Spa, con sede legale in Torino, Corso Galileo Galilei 12).

Con successiva determinazione G04580 del 10 aprile 2014, l'amministrazione regionale, nel prendere atto dei trascorsi termini per la formazione del silenzio assenso in merito all'istanza formulata dalla Società IDEA 4 S.r.l. in data 29 ottobre 2013, ha integrato la determinazione A06398 del 06 agosto 2013 aggiungendo all'elenco dei 92 CER autorizzati anche ulteriori 2 codici CER (17 05 06 "fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05* e 19 13 04 "fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03**")¹.

Con ulteriore istanza del 23 aprile 2014, acquisita al protocollo regionale n. 247395/16 del 28 aprile 2014, la Società Idea 4 S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale tesa all'ulteriore incremento dei codici CER conferibili nella discarica di rifiuti inerti, reintroducendo quei rifiuti originariamente stralciati dall'istanza del 09 novembre 2011.

La Regione Lazio, in replica alla suddetta istanza, ha espresso parere negativo precisando, con nota prot. 303978 del 27 maggio 2014, che i codici CER oggetto di tale nuova istanza erano già stati negati in forza di pareri resi nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'emanazione del provvedimento A06398 del 06/08/2013.

All'esito dell'esame della richiesta di riesame avanzata dalla Società Idea 4 S.r.l., la Regione Lazio, facendo riferimento al parere di Arpa Lazio prot. 30270 del 13 aprile 2015 recante *"dovranno pertanto essere definite dalla Società idonee procedure per la verifica della caratterizzazione di base ed il controllo all'accettazione di tali rifiuti, definendo ove necessario specifici protocolli (per ogni CER e per singolo produttore) elaborati in relazione al processo dal quale i rifiuti vengono prodotti, al fine di dimostrare in modo univoco le caratteristiche a norma di legge"*, ha richiesto in data 27 aprile 2015 alla società di predisporre un protocollo di accettazione specifico dei rifiuti oggetto di istanza.

Il suddetto protocollo è stato predisposto a cura della Società Idea 4 S.r.l., e trasmesso dall'amministrazione regionale all'Arpa Lazio per l'espressione di un parere tecnico.

Il parere tecnico prot. 53916 del 02 luglio 2015 di Arpa Lazio, precisa che *"nello specifico, con riferimento al protocollo stabilito dalla Società, le modalità di accettazione proposte sono in linea con la vigente normativa e appaiono essere uno strumento idoneo per la verifica delle suddette condizioni. In particolare è fornito il modello CARATTERIZZAZIONE DI BASE che contiene informazioni dettagliate comprensive dell'attività che ha generato il rifiuto ed è descritta la VERIFICA DI CONFORMITA' che prevede la verifica delle informazioni fornite dal produttore nonché: l'individuazione di parametri critici, il campionamento e l'analisi del rifiuto. Si ritiene pertanto che in fase di esercizio la descrizione dell'attività che ha generato il rifiuto gestito debba essere di maggior dettaglio possibile e che le eventuali analisi aggiuntive da eseguire debbano essere frutto di valutazioni specifiche da eseguirsi in fase di caratterizzazione di base e verifica di conformità sulla base delle informazioni di dettaglio acquisite sul rifiuto."*

¹ Riguardo la correttezza di ammettere procedure di silenzio assenso in tale ambito, e conseguentemente di assumere il decorso dei tempi con silenzio dell'amministrazione come efficace motivazione di una presa d'atto, i Commissari segnalano la propria perplessità. Peraltro, alla luce del mandato conferito, non ritengono di poter intervenire in tale ambito, se non raccomandando l'applicazione, anche per questi codici CER, dell'allegato protocollo di accettazione

La certificazione prodotta dovrà riportare l'esplicita dichiarazione della sussistenza delle caratteristiche di cui alla definizione di rifiuto inerte art. 2 c. 1 lettera e) del D.Lgs. 36/03, da parte di tecnico abilitato che firma le analisi.

....OMISSIS...


Si segnala infine che per la classificazione dei rifiuti si dovrà fare riferimento alla norma vigente come recentemente modificata".

In sostanza il parere dell'ARPA Lazio, nel richiamare le norme di legge, non si esprime direttamente in merito alla natura "inerte" dei rifiuti di cui viene richiesto l'inserimento, ma affida alla società Idea 4 S.r.l. l'onere di certificare che i rifiuti accettati in discarica siano effettivamente inerti. In ogni caso, non può non sottolinearsi che l'ammissione nel corpo della discarica di rifiuti di diversa natura e provenienza alteri gli equilibri e può generare reazioni chimiche durante la vita dell'impianto e di conseguenza andrebbe prioritariamente valutata l'adeguatezza dei presidi ambientali progettati e realizzati in base alla natura dei rifiuti prima ammessi. Tale situazione mal si colloca nell'ambito di un procedimento di modifica non sostanziale dell'atto autorizzativo, e pertanto necessita di essere oggetto di opportune prescrizioni in sede autorizzativa.

All'esito dell'acquisizione del parere sopra menzionato di Arpa Lazio, con Determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015 la Regione Lazio ha concesso la modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui alla Determinazione A06398 del 06 agosto 2013 con l'inserimento nell'elenco dei codici CER in ingresso dei seguenti ulteriori codici:

C.E.R. DESCRIZIONE

- 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
- 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
- 100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819
- 101003 scorie di fusione
- 101006 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
- 101008 forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 101007
- 101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 190503 compost fuori specifica
- 190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
- 190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
- 191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
- 200303 residui della pulizia stradale



La succitata determinazione ha dato origine al contenzioso in questione, su cui il Tribunale Amministrativo per il Lazio si è espresso con sentenza n. 05274/2016.

Con determinazione G12156 del 20 Ottobre 2016, la Regione Lazio ha preso atto del dispositivo di cui alla sentenza del TAR Lazio n. 05274/2016 e, visti gli esiti della nuova istruttoria condotta dagli uffici, ha provveduto ad approvare la modifica non sostanziale della Determinazione A06398 del 06 agosto 2013 con l'inserimento nell'elenco dei codici CER in ingresso di ulteriori codici di cui all'istanza del 23 aprile 2014, nonché l'Allegato tecnico denominato "Protocollo di accettazione dei rifiuti" relativo alle modalità di accettazione dei rifiuti in discarica come da parere favorevole di Arpa Lazio prot. 53916 del 02 luglio 2015.

Tale ultimo atto è stato oggetto del giudizio di ottemperanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio che con sentenza n. 9428 del 2017, nell'annullare la determinazione G12156 del 20 Ottobre 2016, ha demandato al Commissario ad acta lo svolgimento delle attività istruttorie nei termini indicati nel relativo dispositivo.

4. La valutazione dell'impatto ambientale della discarica

Dall'esame della documentazione acquisita ai fini istruttori, la commissione ha rilevato che l'impianto di discarica in questione è stato oggetto di procedura di verifica dell'impatto ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, con esito favorevole, come risultante dalla Pronuncia di compatibilità ambientale favorevole di cui al prot. 200051/2s/04 del 13 novembre 2006 rilasciata dalla competente Area Valutazione dell'impatto ambientale e danno ambientale della Regione Lazio.

Esaminando i contenuti del S.I.A. a firma del Dott. Geol. Nolasco, datato Maggio 2005, al paragrafo 6.5 vengono definiti i rifiuti ammessi nella discarica in questione, con riferimento sia ai rifiuti di cui alla tabella I del decreto 13 marzo 2003 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", considerati per legge inerti senza alcuna preventiva caratterizzazione, sia ai rifiuti considerati inerti laddove rispettino in particolare gli specifici requisiti indicati dallo stesso decreto, in ordine alla conformità dell'eluato, ai limiti indicati in tabella II ed alla conformità del contenuto di contaminanti organici ai limiti di cui alla tabella III dello stesso decreto.

Oggetto del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pertanto un impianto di discarica, articolato in tre lotti per complessivi 900.000 m³, nel quale smaltire sia rifiuti inerti che non necessitano di preventiva caratterizzazione, sia i rifiuti per i quali venga accertata la natura inerte tramite caratterizzazione.

Nella Pronuncia di compatibilità l'autorità regionale competente, a seguito della disamina degli aspetti ambientali connessi all'esercizio della discarica e del quadro dei vincoli vigenti, ha dato atto che:

"Nel termine di 45 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico e non sono pervenute osservazioni;

Nel termine di 60 giorni non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte della Provincia di Roma, né da parte del Comune di Magliano Romano".

Il progetto della discarica, per come oggetto della procedura di valutazione ambientale svolta e per come riportato nelle premesse della pronuncia di compatibilità, prevede:

"L'area che sarà interessata dalla discarica di inerti è di circa 66.000 mq, mentre una superficie di circa 12.000 mq posta all'estremo NO, è ancora utilizzata dall'attività estrattiva per la produzione di blocchetti di tufo.

La discarica è prevista all'interno di un'area estrattiva che opera ormai da lungo tempo e che necessita di una migliore sistemazione morfologica rispetto al progetto di coltivazione approvato da lungo tempo.

La discarica in progetto, avrà capacità per complessivi 900.000 mc e sarà coltivata in lotti successivi, in numero di tre, in modo da consentire il ripristino morfologico e la riambientazione dell'area già al termine del primo lotto.

....OMISSIS....

Il fondo della cava, come verificato dalla relazione geologica, non sarà integrato da una barriera geologica artificiale trovandosi la falda al di sotto del franco indicato dalla normativa vigente ed essendo le caratteristiche di conducibilità idraulica dei suoli in posto, ove limitati nello spessore ma sempre maggiori di metri 1, inferiore a 10⁻⁷ m/s, come previsto dal Dlvo 36/03.

Tale condizione è stata verificata in alcune zone dell'ex fondo discarica ove le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale sono state accertate mediante n. 4 prove in sito i cui risultati riportati nella relazione geologica, hanno mostrato un valore medio di permeabilità K pari a $K=6,9 \cdot 10^{-8}$ m/sec".

Nell'ambito della Procedura di VIA, è stato acquisito anche il parere dell'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio prot. 128340 del 26 luglio 2006, nel quale è stata prescritta la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee costituito da almeno 3 piezometri a monte e a valle dell'impianto e la verifica della possibilità di realizzare una barriera artificiale di confinamento in relazione al fatto che uno dei valori di permeabilità misurati in situ, pur rientrando tra quelli previsti dalla normativa vigente, si collocava al margine inferiore e che il livello della falda non risultava particolarmente profondo.

Sulla base del parere reso dall'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio con nota prot. 128340 del 26 luglio 2006, la pronuncia di compatibilità ambientale ha subordinato l'esito favorevole della stessa, oltre al rispetto di prescrizioni generali in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e al contenimento delle emissioni diffuse, anche al rispetto di prescrizioni più specifiche come di seguito riportate:

"1. Il presente provvedimento è riferito esclusivamente ai tre lotti di discarica proposti in progetto, l'eventuale utilizzo futuro a discarica e le opere di recupero complessivo dell'area estrattiva dovrà essere sottoposto a procedura di VIA;

2. siano rispettate tutte le prescrizioni date dall'Area Difesa del Suolo contenute nella nota pr. N. 128340 del 26.07.2006 allegata al presente provvedimento;

3. la barriera geologica dovrà essere completata artificialmente ai sensi dell'all. I D.lgs 36/03;"

E' proprio in virtù di tale ultima prescrizione resa in sede di valutazione dell'impatto ambientale che la Società IDEA 4 S.r.l., ha dovuto adeguare il progetto della discarica per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 36/03, prevedendo la realizzazione di una barriera geologica di fondo di tipo artificiale.

Esaminati gli atti sopra richiamati, la commissione ritiene correttamente espletati gli adempimenti amministrativi in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto in questione; solo laddove occorranzo modifiche sostanziali, tali da ingenerare nuovi e diversi impatti, potrà essere avviato un nuovo procedimento di VIA.

In merito alla disciplina della valutazione di impatto ambientale, non risulta che la Regione Lazio abbia emanato specifiche norme regionali, e per tale ragione può essere preso a riferimento il quadro legislativo di rango nazionale.

5. Approfondimenti tecnici e progettuali sulla discarica

La relazione geologica aggiornata a firma del dott. Geol. Nolasco (agg. aprile 2012) evidenzia tuttavia un elemento di discrepanza sulla questione della permeabilità naturale del fondo della discarica. Nello specifico a pag. 16 della relazione viene riportato quanto segue:

"La falda risale e si stabilizza ad una quota di circa 207 mt slm, perciò essendo il fondo della discarica posto ad una quota di 222 circa slm, resta un franco di circa 15 mt, risultando perciò rispettati i termini di legge che impongono: " il piano di imposta dello strato inferiore della



barriera di confinamento deve essere posta al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, alla quota di massima escursione dalla falda con un franco di almeno 2 mt".

Il fondo naturale della discarica, da prove effettuate, risulta avere un K pari a $6,09 \cdot 10^{-7}$ m/sec, pertanto la barriera naturale non soddisfa i requisiti di legge che impongono: "il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- Discarica per rifiuti inerti $K < 10^{-7}$ m/sec"*

Pertanto la barriera geologica sarà completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato, tale da fornire una protezione equivalente così realizzato:

- 1 metro di strato minerale a bassa conducibilità idraulica con $K < 10^{-9}$ m/sec;*
- Geocomposito bentonitico laminato con una membrana in PE*
- Telo HDPE;*
- TNT o terreno arido di protezione nel caso del fondo vasca;"*

Il Dott. Nolasco evidenzia, quindi, la non idoneità della barriera naturale di fondo ai requisiti per l'esercizio di una discarica di inerti, contrariamente a quanto invece indicato nella documentazione costituente lo Studio di impatto ambientale sottoposto alla verifica di compatibilità ambientale, nel quale era indicato che *"ne discende che la barriera geologica soddisfa, nel caso in esame, naturalmente le condizioni imposte dal D.Lvo per cui non è necessario predisporre un sistema di confinamento artificiale"*.

In base a quanto previsto al punto 1.2.2. dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/03, *"La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente"*.

La valutazione dell'opportunità o meno di completare artificialmente la barriera geologica naturale del fondo della discarica, è stata, come evidenziato, condotta in sede di valutazione dell'impatto ambientale della discarica.

La prescrizione imposta in sede di valutazione dell'impatto ambientale di realizzare una barriera geologica artificiale, risulta sia un elemento di maggior tutela a vantaggio della sicurezza dell'ambiente, come originariamente concepito, sia un elemento imprescindibile per l'esercizio dell'attività di discarica in questione, dato che i valori della conducibilità idraulica della barriera di fondo naturale non erano di fatto sufficientemente adeguati.

Esaminata la relazione di collaudo del primo sub-lotto funzionale a firma del Dott. Nolasco, prodotta dalla Società Idea 4 S.r.l. in data 09 luglio 2013, se ne deduce che l'impermeabilizzazione di fondo è stata eseguita conformemente alle prescrizioni ed al progetto, e che la barriera geologica è stata integrata con la posa in opera dal basso verso l'alto di uno strato minerale compattato di spessore pari a 1 metro con $K < 10^{-9}$ m/s, uno strato di impermeabilizzazione di fondo con telo HDPE e materassino bentonitico, telo di TNT e uno strato di protezione meccanica di spessore pari a 0,5 m costituito da materiale arido inerte.

In fase di realizzazione è stata inoltre predisposta la rete di pozzi per il monitoraggio delle acque sotterranee (n. 5 pozzi), anche ai fini del rispetto della prescrizione dell'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio in sede di VIA.

Anche alla luce delle questioni sollevate in sede di giudizio, appare opportuno approfondire alcune questioni in merito alla barriera geologica artificiale ed alla gestione del percolato.

Normalmente in una discarica adibita allo smaltimento di soli rifiuti inerti, il contributo dell'acqua prodotta dalla decomposizione dei rifiuti ivi abbancati ai fini della produzione del percolato dovrebbe ritenersi trascurabile, vista la loro natura inerte che rappresenta il prerequisito per l'allocazione dei rifiuti stessi in detta tipologia di discarica. Giova qui riportare la definizione di

rifiuti inerti: *“rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica e biologica significativa, non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche e chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”*

Ai fini del controllo delle acque il gestore in base a quanto prescritto nell'allegato 1, punto 1.3 deve, in relazione alle condizioni meteorologiche prendere misure adeguate per:

- limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;
- impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica.

Tuttavia occorre evidenziare che, laddove sia presente una barriera di fondo a ridotta permeabilità, anche con la predisposizione di adeguati sistemi per il convogliamento delle acque meteoriche esterne al corpo della discarica, le acque piovane possano ancora infiltrarsi nel corpo della discarica in occasione di eventi meteorici, accumulandosi sottoforma di percolato nei punti più depressi che costituiscono la base della discarica. Per tali ragioni, anche in una discarica in cui siano smaltiti rifiuti che rispondano perfettamente alla definizione di rifiuti inerti dovrebbe essere previsto un sistema di raccolta delle acque di percolazione. Secondo quanto disciplinato dal citato punto 1.3 la gestione del sistema di raccolta deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione.

A partire dal completamento del *capping* definitivo, il contributo alla produzione del percolato per effetto delle infiltrazioni piovane andrà progressivamente a diminuire.


Nelle more di quanto sopra, ne consegue la necessità di prelevare tali acque di percolazione dal corpo dei rifiuti, gestendole in modo appropriato, o tramite lo stoccaggio in appositi serbatoi o cisterne per la caratterizzazione ed il successivo avvio a smaltimento, o tramite idoneo impianto di trattamento realizzato in sito al fine di garantire lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Sulla questione si evidenzia infatti che il punto 1.4 dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/03, che ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni europee in tema di gestione delle discariche, riferendosi proprio alle discariche per rifiuti inerti stabilisce che *“deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia”*.

In tal senso si rileva in atti che Arpa Lazio ha provveduto, con nota parere prot. n. 2039 del 10 gennaio 2012 ad evidenziare - al sesto capoverso - specifiche richieste di informazioni in merito alla capacità di produrre percolato da parte della discarica, ottenendo il riscontro da parte della Società, come riportato nel verbale della Conferenza dei servizi del giorno 11 gennaio 2012 laddove viene indicato che *“in merito ai contenuti del sesto capoverso la società spiega che la diversa quantità di percolato calcolato per i due invasi dipende dalle pendenze: il primo lotto sebbene più piccolo del secondo è ad un livello inferiore rispetto a quest'ultimo omissis”*.

Gli elaborati progettuali integrati dalla società all'esito delle valutazioni e richieste della Conferenza dei Servizi in data 11 gennaio 2012 stimano la produzione massima di percolato in base agli apporti meteorici ed al fattore correttivo dell'evapotraspirazione in circa 13.900 m³/anno, ovvero circa 38 m³/giorno.

Per la gestione del percolato, il progetto approvato in Conferenza dei Servizi ha previsto lo stoccaggio in una cisterna di 300 m³, con prelievo ogni 7/8 giorni per il successivo avvio a smaltimento.



Nel caso in esame, a seguito di approfondimento istruttorio della documentazione trasmessa in forma spontanea dal Comitato No Discarica di Magliano Romano e Gruppi Ricerca Ecologica Lazio con nota del 20 novembre 2017 (rif.to prot. 16343 del 21 novembre 2017), risulta essere stato successivamente autorizzato anche un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato, con determinazione regionale n. G3100 del 31 marzo 2006, anch'essa oggetto di ricorso con annullamento da parte del TAR, unitamente agli ulteriori atti connessi adottati dalla Regione Lazio, da parte dei medesimi ricorrenti citati in premessa. Risulta inoltre essere stata autorizzata con determinazione regionale n. G11762 del 14/10/2016 la deroga ex art. 10 del D.M. 27/09/2010 per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, anch'essa oggetto di ricorso, con annullamento da parte del TAR Lazio con sentenza 9442/2017.

A tal riguardo si rileva il difetto di competenza di questa Commissione ad approfondire le questioni inerenti l'autorizzazione dell'impianto di trattamento del percolato e della deroga ex art. 10 del D.M. 27/09/2010, nonché le decisioni assunte dal TAR in ordine a tali procedimenti, rispetto alle quali la Regione Lazio è tenuta ad uniformarsi ed adempiere.

Ciò che invece deve rilevare questa Commissione è che, nelle more dell'eventuale futura messa in esercizio dell'impianto di trattamento, la Società Idea 4 S.r.l. continui a gestire adeguatamente il percolato tramite la rete di drenaggio e lo stoccaggio in cisterna per il successivo avvio a smaltimento in impianti terzi debitamente autorizzati, come previsto negli atti autorizzativi ad oggi vigenti.

Su tale questione, nel corso nella riunione tenutasi in data 17 luglio 2018, il Comune di Magliano Romano ha rappresentato alcune perplessità sul dato relativo al percolato prodotto, risultato di fatto pari a zero, come riportato nei rapporti annuali.

Sebbene il dott. Nolasco, per conto della Società Idea 4 s.r.l., abbia confermato che la quantità di percolato presente nel sistema di captazione è così esigua che regolarmente risulta non estraibile con le pompe, risultando di fatto bilanciato l'apporto meteorico e la perdita per evaporazione, la commissione ritiene opportuno eseguire tramite Arpa Lazio alcune specifiche verifiche, e prescrivere al gestore di riportare nel rapporto annuale il confronto tra l'effettiva produzione di percolato e gli apporti presunti derivanti dal bilancio idrologico teorico aggiornato con i più recenti dati pluviometrici.

6. Le modifiche gestionali richieste dalla Società Idea 4 S.r.l.

Secondo l'art. 5 c. 1 lett. l-bis del D.Lgs. 152/06 si definisce modifica sostanziale di un progetto, di un'opera o di un impianto, *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente”*.


A tal proposito occorre evidenziare che la Regione Lazio ha eseguito le valutazioni in merito alla qualificazione della modifica proposta dalla Società Idea 4 S.r.l. come non sostanziale, indicando nelle premesse autorizzative degli atti determinativi annullati dal TAR Lazio:

“che le modifiche previste non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma l-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”

Nonché:

“che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;



- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50% ed in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;"

In questo senso, dovendo questa Commissione riavviare l'analisi istruttoria per l'adozione del provvedimento finale, nel rispetto delle indicazioni del Tribunale Amministrativo, risulta opportuna un'autonoma valutazione sull'effettiva qualifica della modifica richiesta dalla Società Idea 4 s.r.l. come sostanziale o non sostanziale.

Per questo motivo si rileva che la richiesta di una modifica autorizzativa, laddove tesa all'ingresso solo di nuove tipologie di rifiuto, per i quali sia stata accertata, tramite caratterizzazione di base, la rispondenza alla definizione di rifiuti inerti, e sia stata valutata la compatibilità rispetto alle altre tipologie di rifiuti già ammessi in discarica e non determini aumenti dei quantitativi di rifiuti smaltibili, può essere considerata modifica non sostanziale.

Secondo la documentazione fornita dalla Regione Lazio, l'istanza della Società Idea 4 S.r.l., sarebbe tesa al solo ampliamento dei codici CER di rifiuti inerti e non comporterebbe variazioni delle caratteristiche o dell'assetto funzionale della discarica già assentita per lo smaltimento di rifiuti inerti, né tantomeno un apprezzabile potenziamento dell'impianto, che rimarrebbe comunque vincolato ai limiti quantitativi stabiliti nell'atto autorizzativo iniziale.

Nel caso specifico tali limiti quantitativi sono indicati nella documentazione oggetto del provvedimento di autorizzazione originario (quantitativo conferibile pari a 600 t/giorno, con picchi massimi giornalieri di 1000 t/giorno, e comunque per un quantitativo annuo massimo di 150.000 tonnellate, fino all'esaurimento del quantitativo massimo indicato nel PEF di 1.446.400 t ovvero 890.000 m³).

Ad ogni modo, dato l'elevato numero di codici CER già ammessi in discarica, e l'attuale impossibilità di valutare una possibile interazione chimico-fisica tra i diversi rifiuti, andrebbe quindi valutata, qualora si dovesse riscontrare una eventuale reazione tra i rifiuti, una modifica degli attuali presidi ambientali.

Fermo restando il controllo, attraverso caratterizzazione di base da parte dei produttori e verifica di conformità da parte del gestore Idea 4 S.r.l. della natura inerte dei nuovi rifiuti ammessi, si pone, comunque, la necessità di una verifica che l'impianto, nel nuovo assetto, non determini variazioni apprezzabili in termini di controlli topografici e morfologici, di fattori ambientali da utilizzare, né necessità di adeguamento dei presidi ambientali.

Solo a valle di questa verifica e, in tali limiti e condizioni, l'assenso alla modifica non sostanziale può essere concesso.

7. Descrizione dei codici CER oggetto di istanza di variante non sostanziale da parte della Società Idea 4 S.r.l.

Oggetto della richiesta di variante non sostanziale dell'autorizzazione di cui alla determinazione regionale A06398 del 06 agosto 2013 è l'autorizzazione all'operazione D1 e D15, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 890.000 m³ (ovvero 1.446.400 t), per i seguenti rifiuti:
C.E.R. DESCRIZIONE

- 1) 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
- 2) 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 3) 020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 4) 030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 5) 030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 6) 030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 7) 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
- 8) 100820 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819
- 9) 101003 scorie di fusione
- 10) 101006 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
- 11) 101008 forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 101007
- 12) 101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 13) 190503 compost fuori specifica
- 14) 190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 15) 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 16) 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
- 17) 190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 18) 190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19) 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
- 20) 191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
- 21) 200303 residui della pulizia stradale

Dalla lettura delle norme di riferimento in tema di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come in effetti rilevato dalla stessa Società Idea 4 S.r.l. in sede di richiesta di riesame del diniego iniziale della Regione Lazio, si evince che a determinare l'ammissibilità di un rifiuto in una specifica categoria di discarica non è l'appartenenza o meno ad una determinata classe e tipologia di codici CER, bensì il rispetto di specifici requisiti qualitativi che le stesse norme puntualmente individuano. L'articolo 7 del decreto legislativo 36/2003 "*rifiuti ammessi in discarica*" al comma 1, stabilisce, il principio generale secondo il quale "*i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento*"; ma introduce, anche, una deroga a tale principio in due ipotesi:

- per i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile, (lettera a); per i rifiuti "*il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 12, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente*" (lettera b).
- l'articolo 48 della L. 221/2015, integrando l'articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all'ISPRA il compito di individuare, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario, ai predetti fini.

Nei successivi commi 2, 3 e 4 l'articolo 7 disciplina:

1. **nelle discariche per rifiuti inerti** possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente;
2. **nelle discariche per i rifiuti non pericolosi** possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto 27 settembre 2010

3. **nelle discariche per rifiuti pericolosi** possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

A valle del rispetto dei requisiti prima elencati, i rifiuti per essere allocati in discarica devono rispettare i criteri di ammissibilità per la specifica discarica di destinazione (inerti, non pericolosi, pericolosi) di cui al Decreto ministeriale 27 settembre 2010 e successive modifiche.

Nel caso di che trattasi, dunque, il prerequisito per l'allocazione nella discarica per rifiuti inerti di Idea 4 S.r.l. è l'accertamento preliminare della natura inerte dei rifiuti ammessi e della necessità o meno di pretrattamento obbligatorio, solo dopo occorre valutare il rispetto dei criteri di ammissibilità fissati dall'articolo 5 del citato DM 27 settembre 2010. Va detto che il solo codice dell'elenco europeo dei rifiuti potrebbe, in alcuni casi, in cui il ciclo di produzione/consumo non sia puntualmente individuato, riferirsi a rifiuti con differenti caratteristiche chimico fisiche.

Può anche accadere che i rifiuti elencati positivamente nella tabella 1 dello stesso articolo 5 come rifiuti inerti per i quali non necessita la caratterizzazione di base, possano risultare contaminati durante l'ispezione in fase di accettazione presso l'impianto di discarica e per questo respinti. Del resto la stessa nota alla tabella 1 disciplina:

- esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

Anche se potrebbe sembrare poco opportuno deviare i rifiuti di natura inerte verso discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi che offrono maggiori garanzie ambientali per non saturarle, ciò non determina in via automatica che l'autorità competente debba necessariamente assentire l'ingresso in una discarica per rifiuti inerti di tutti i codici CER nell'astratta ipotesi che essi possano, in taluni casi e per determinati cicli produttivi, rispettare i requisiti di legge per l'ammissibilità in discarica di rifiuti inerti.

L'eventuale assenso o diniego devono scaturire da una ponderata comparazione tra i vari interessi, in cui il principio di precauzione debba sicuramente essere considerato, ma anche mitigato da criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità.

In tale procedimento di comparazione, l'elemento di rassicurazione invocato dalla Società Idea 4 s.r.l. relativo al maggiore grado di protezione garantito dalla ridotta permeabilità della barriera di fondo e delle sponde laterali al pari di una discarica per rifiuti non pericolosi, non può e non deve costituire l'ago della bilancia per consentire l'ingresso in una discarica per inerti di rifiuti che non abbiano le caratteristiche di legge per essere qualificati come rifiuti inerti.

Quanto osservato dalla Società Idea 4 s.r.l. nella nota pec, acquisita al prot. 10691 del 28/06/18, non rileva ai fini dell'attività istruttoria che questa Commissione ha il compito di svolgere.

Il TAR per il Lazio, con sentenza n. 6528/2013, ha ritenuto di dover procedere all'annullamento del provvedimento prot. 1919 del 27 ottobre 2011 del Comune di Magliano Romano, con il quale era stata revocata l'autorizzazione n. 1621/R del 10 novembre 2009, per ragioni connesse a carenze sotto il profilo della motivazione in ordine ai presupposti dell'esercizio dell'autotutela, e senza entrare nel merito specifico invece richiesto dal giudice amministrativo con sentenza 9428/2017.

Per altro, quanto asserito dalla Società Idea 4 s.r.l. relativamente al fatto che nell'autorizzazione n. 1621/R del 10 novembre 2009 del Comune di Magliano Romano erano presenti numerosi dei CER oggetto dell'istanza di ampliamento all'odierno esame, questa Commissione rileva che dei 21 codici CER attualmente richiesti, solo 2 CER (030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio, e 191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305) erano stati autorizzati in precedenza dal Comune di Magliano.

Del resto, anche se la discarica di che trattasi è stata allestita per il principio di precauzione come se fosse una discarica per rifiuti non pericolosi, giuridicamente rimane una discarica per rifiuti inerti, in quanto presenta tutte le altre caratteristiche di una discarica per inerti comprese in particolare le garanzie finanziarie già presentate per il primo sub-lotto funzionale (€ 211.830,00); tali garanzie andranno in futuro adeguate con la messa in esercizio degli ulteriori lotti funzionali e con l'emanazione delle eventuali norme statali in materia.

Per questo motivo, rispetto all'elenco dei codici CER oggetto di istanza di ampliamento della Società IDEA 4 S.r.l., la Commissione ritiene opportuno approfondire in modo più specifico ciascuna tipologia di rifiuto, identificata dal codice CER, al fine di valutare la reale natura inerte dei rifiuti richiesti.

Preliminarmente alla disamina dei singoli codici CER oggetto di istanza della Società Idea 4 S.r.l., occorre evidenziare che per definire l'eventuale natura inerte di un rifiuto, occorre partire dall'esame dello specifico processo che lo ha originato.

Come noto, l'assegnazione di un codice specifico dell'Elenco Europeo dei rifiuti dipende dal ciclo produttivo o di consumo dal quale origina il rifiuto, dalla natura fisica, dal contenuto di sostanze pericolose ovvero dalla contaminazione con sostanze pericolose con cui il rifiuto potrebbe essere venuto in contatto in ragione dello specifico processo che lo ha generato.

In questo senso, come anche chiarito dall'ARPA Lazio nel proprio parere prot. n. 0053916 del 02 luglio 2015, solo la conoscenza dettagliata dello specifico processo dal quale si produce un determinato rifiuto, consente di identificarne la composizione ed il comportamento a lungo termine, e quindi di verificare l'effettiva natura inerte.

CER 01 03 06:

Tale CER individua i rifiuti sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305 prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.

Trattasi quindi di un rifiuto ascrivibile ad una voce specchio, per il quale il produttore deve procedere alle ulteriori valutazioni da attuarsi secondo i criteri individuati dall'allegato III alla direttiva quadro sui rifiuti, la 2008/98/CE al fine di escludere la pericolosità del rifiuto.

In particolare, un rifiuto identificato da una voce specchio, è classificato come pericoloso o non pericoloso in funzione del contenuto di sostanze ben definite o del contenuto di sostanze pericolose non meglio specificate. Nel caso in cui l'attribuzione della pericolosità sia legata al livello di concentrazione di una o più specifiche sostanze pericolose, l'individuazione della pericolosità sarà connessa alla ricerca degli specifici contaminanti. Nel caso, invece, di riferimento generico al contenuto di sostanze pericolose la classificazione del rifiuto sarà vincolata alla ricerca di tutte le possibili sostanze pericolose che, in base al ciclo produttivo ovvero all'attività generatrice, possibile potrebbero essere presenti nel rifiuto stesso.

Anche per l'individuazione dell'effettiva natura inerte, come anche chiarito dall'ARPA Lazio nel proprio parere prot. 0053916 del 02/07/2015, solo la conoscenza dettagliata dello specifico processo ovvero attività dai quali si produce un determinato rifiuto, consente di identificarne la composizione, il comportamento a lungo termine, e quindi di verificare l'effettiva natura inerte.

CER 02 03 01:

Tale CER individua i fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti, nell'ambito della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, etc.

Per la loro origine tali fanghi possono essere prodotti allo stato liquido e contenere sostanze organiche che ne determinano quindi la biodegradabilità. La possibile presenza di sostanza organica oggetto di fenomeni di biodegradazione non si concilia con la definizione di rifiuto inerte che, secondo le norme vigenti, non deve subire alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica, non deve dissolversi, bruciare né essere soggetto ad altre reazioni fisiche o chimiche, e in particolare non essere biodegradabile. Inoltre è vietato conferire in discarica rifiuti allo stato liquido, come indicato all'articolo 6, comma 1, del d.lgs.n. 36/2003.

Posto che prioritariamente allo smaltimento in discarica il relativo produttore deve verificare la possibilità di effettuare su tali rifiuti un'attività di recupero o di riutilizzo anche in agricoltura, va segnalato che i rifiuti di che trattasi, sono espressamente elencati nella tabella 12 come rifiuti biodegradabili che necessitano di pretrattamento ai fini della loro allocazione in discarica nelle linee guida di Ispra, elaborate ai sensi della legge 221/2015 recanti *"Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221"*.

Sebbene con nota circolare del MATTM n. 5672 del 21 aprile 2018 sia stato chiarito che le tali Linee guida potranno diventare efficaci nell'ordinamento nazionale, attraverso il recepimento delle stesse nel decreto ministeriale attuativo dell'articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003, ciò non toglie che le stesse forniscano adeguati elementi tecnici cui ispirarsi nell'adozione del provvedimento di assenso da adottare.

Per questo motivo, tale rifiuto per la sua natura biodegradabile, a prescindere dall'indicazione di pretrattamento la cui efficacia va valutata attraverso metodi respirometrici avendo come riferimento il valore di 1.000 mg O₂*kgSV-1*h-1, non può essere accettato in una discarica per rifiuti inerti per la sua tendenza a degradarsi e a produrre percolato e biogas.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 02 03 01 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti.

Si ritiene pertanto di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 02 04 03:

Tale CER individua i fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, nell'ambito delle attività di raffinazione dello zucchero. Anche questo rifiuto nelle Linee Guida ISPRA è indicato come rifiuto speciale biodegradabile.

Valgono, pertanto, le stesse considerazioni del CER 02 03 01.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 02 04 03 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti.

Si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 03 03 07:

Tale CER individua gli scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone c.d. scarto di pulper.

Lo scarto di pulper presenta caratteristiche di biodegradabilità nonché percentuali molto variabili di plastiche e metalli, e talvolta può contenere metalli pesanti ed altri inquinanti; per questo non può essere idoneo al conferimento in discarica di inerti.

Valgono, pertanto, le stesse considerazioni del CER 02 03 01.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 03 03 07 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti. Si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 03 03 09:

Tale CER individua i fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio nell'ambito della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone. Anche questo rifiuto nelle Linee Guida ISPRA è indicato come rifiuto biodegradabile.

Valgono, pertanto, le stesse considerazioni del CER 02 03 01.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 03 03 09 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti.

Si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 03 03 10:

Tale CER individua gli scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica nell'ambito della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone. Anche questo rifiuto nelle Linee Guida ISPRA è indicato come rifiuto speciale biodegradabile.

Valgono, pertanto, le stesse considerazioni del CER 02 03 01.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 03 03 10 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti.

Si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 03 03 11:

Tale CER individua i fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310, nell'ambito della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone.

Anche questo rifiuto nelle Linee Guida ISPRA è indicato come rifiuto speciale biodegradabile.

Valgono, pertanto, le stesse considerazioni del CER 02 03 01.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che solo un limitatissimo quantitativo di rifiuti di cui al CER 03 03 11 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti (1000 t nel 2015 a fronte di un quantitativo totale 3.835.473 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2015 in discariche di rifiuti inerti autorizzate, come indicato nel Rapporto Rifiuti Speciali di Ispra ed. 2018).

Si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 10 08 20:

Tale CER individua i rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 (corrispondente CER pericoloso per la presenza di oli), nell'ambito della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi.

Trattasi quindi di un rifiuto ascrivibile ad una voce specchio, nel quale è possibile rinvenire la presenza di sostanze pericolose e organiche. Per questo motivo, anche se tale rifiuto può anche presentare caratteristiche inerti qualora non contenga sostanze pericolose ed organiche, tuttavia si ritiene più opportuno, in ossequio al principio di precauzione, non consentirne lo smaltimento in una discarica per rifiuti inerti.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 10 08 20 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti. Si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 10 10 03:

Tale CER individua le scorie di fusione di materiali non ferrosi.

Nell'autorizzazione vigente sono già ricompresi codici CER aventi natura simile (scorie di fusione di materiali ferrosi etc).

CER 10 10 06:

Tale CER individua forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005, risultanti dalle attività di fusione di materiali non ferrosi.

Trattasi quindi di un rifiuto ascrivibile ad una voce specchio, per il quale il produttore deve poter escludere tramite la caratterizzazione di base la presenza di sostanze pericolose in concentrazione tale da conferire al rifiuto le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, nonché accertare e certificare la relativa natura inerte del rifiuto prima della sua ammissione in discarica per rifiuti inerti.

CER 10 10 08:

Tale CER individua forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007, risultanti dalle attività di fusione di materiali non ferrosi.

Trattasi quindi di un rifiuto ascrivibile ad una voce specchio, per il quale il produttore deve poter escludere tramite la caratterizzazione di base la presenza di sostanze pericolose tale da conferire al rifiuto le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, nonché accertare e certificare la relativa natura inerte del rifiuto prima della sua ammissione in discarica per rifiuti inerti.

CER 10 13 07:

Tale CER individua i fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi in impianti dediti alla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali.

Qualora lo stesso contenga sostanza secca in misura inferiore al 25%, dovrà essere sottoposto a preventivo pretrattamento (quanto meno di disidratazione) al fine di poterlo rendere ammissibile in discarica. Tale necessità è per altro prevista nelle linee guida di Ispra recanti *"Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221"*.

CER 19 05 03:

Tale CER individua i rifiuti ascrivibili al compost fuori specifica.

Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad un crescente aumento della produzione di compost di qualità a partire dall'implementazione delle raccolte selettive delle frazioni organiche.

Il compost di qualità, ovvero l'ammendante compostato misto secondo il d.lgs. n. 75/2010, essendo un fertilizzante a tutti gli effetti e non più un rifiuto, deve soddisfare i requisiti analitici previsti dalla norma sui fertilizzanti. Il compost che non rispetti tali criteri è da considerarsi un rifiuto, compreso ovviamente la frazione organica stabilizzata c.d. FOS da selezione meccanica, il compost fuori specifica, e il prodotto della biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati.

Con l'implementazione delle raccolte selettive si è assistito anche alla crescente presenza di manufatti in plastiche sedicenti compostabili che tuttavia allo stato pratico si sono dimostrati refrattari alla degradazione biologica (in digestione anaerobica o compostaggio) e quindi non propriamente idonei alla raccolta differenziata della frazione organica.



Anche un maggiore contenuto di tali plastiche può portare a produrre compost fuori specifica e non ammendante.

L'eventuale produzione di compost fuori specifica può trovare reimpiego attraverso attività di recupero per ripristini ambientali, copertura di discariche come rifiuto nel rispetto dei limiti e della disciplina di settore. Qualora non sia fattibile il recupero del rifiuto di cui sopra, lo stesso deve essere avviato a smaltimento in impianti autorizzati.

In ogni caso il compost fuori specifica, identificato dal codice 19 05 03 è un rifiuto che presenta caratteristiche di biodegradabilità e, ai fini dello smaltimento in discarica per inerti valgono le stesse considerazioni del CER 02 03 01.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 19 05 03 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti.

Si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 19 08 02:

Tale CER individua i rifiuti dell'eliminazione della sabbia.

Il maggior contributo nella produzione di tale rifiuto è costituito dalle sabbie estratte dai sistemi di depurazione delle acque di fogna, in particolare nei contesti urbanizzati dove i sistemi fognari sono di tipo misto.

La normativa di riferimento (D.M. 5/2/1998, integrato dal d.lgs. n. 186/2006) prevede la possibilità di recupero, mediante una procedura semplificata, dei rifiuti classificati con codice CER 19 08 02 nei cementifici e nell'industria dei laterizi.

Pertanto, prima di poter smaltire tali rifiuti in discarica, va innanzi tutto valutata la possibilità di avviarli a recupero. Laddove ciò non sia possibile, non è neanche da escludersi la necessità di dover sottoporre tali rifiuti ad idoneo trattamento al fine di poterli rendere ammissibili in discarica, anche in ragione del possibile contenuto di sostanza organica. Tale necessità è per altro prevista nelle linee guida di Ispra recanti *"Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221"*.


Ad ogni modo questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che solo un limitatissimo quantitativo di rifiuti di cui al CER 19 08 02 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti (22 t nel 2015 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.835.473 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2015 in discariche di rifiuti inerti autorizzate, nonché 120 t nel 2016 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.992.397 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2016 in discariche di rifiuti inerti autorizzate come indicato nel Rapporto Rifiuti Speciali di Ispra ed. 2018).

Per i suesposti motivi, anche se tale rifiuto può anche presentare caratteristiche inerti qualora non contenga sostanze organiche, tuttavia si ritiene più opportuno, in ossequio al principio di precauzione, non consentirne lo smaltimento in una discarica per rifiuti inerti.

CER 19 08 05:

Tale CER individua i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.

In virtù di quanto previsto dall'art. 127 c. 1 del D.Lgs. 152/06 recante *"Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato"*, prima di poter smaltire tali rifiuti in discarica, va valutata la possibilità di un loro riutilizzo in agricoltura, ovvero di avviarli a



recupero di materia dopo trattamento biologico aerobico/anaerobico, o recupero energetico anche attraverso incenerimento.

Per la loro origine tali fanghi contengono sostanze organiche che ne determinano quindi la biodegradabilità, e metalli pesanti.

Inoltre questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 19 08 05 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti.

Per i suddetti motivi, si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 19 08 14:

Tale CER individua i fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813, che invece contengono sostanze pericolose.

Trattasi quindi di un rifiuto ascrivibile ad una voce a specchio, per il quale il produttore deve poter escludere tramite la caratterizzazione di base la presenza di sostanze pericolose in concentrazione tale da conferire al rifiuto le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

Come per i rifiuti identificati dal codice CER 19 08 05, anche per tali fanghi deve essere preventivamente valutato il riutilizzo e il recupero, preliminarmente allo smaltimento; inoltre, tali rifiuti possono essere prodotti allo stato liquido nonchè contenere sostanze organiche che ne determinano quindi la biodegradabilità, e metalli pesanti.

Ad ogni modo questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che solo un limitatissimo quantitativo di rifiuti di cui al CER 19 08 14 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti (5490 t nel 2015 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.835.473 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2015 in discariche di rifiuti inerti autorizzate, nonchè 5157 t nel 2016 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.992.397 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2016 in discariche di rifiuti inerti autorizzate come indicato nel Rapporto Rifiuti Speciali di Ispra ed. 2018).

Per i suddetti motivi, in ossequio al principio di precauzione, si ritiene quindi di dover stralciare tale codice CER dall'atto di assenso finale.

CER 19 09 02:

Tale CER individua i fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua e può contenere sostanze organiche che ne determinerebbero quindi la biodegradabilità.

Ad ogni modo questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che solo un limitatissimo quantitativo di rifiuti di cui al CER 19 09 02 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti (5959 t nel 2015 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.835.473 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2015 in discariche di rifiuti inerti autorizzate, nonchè 5162 t nel 2016 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.992.397 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2016 in discariche di rifiuti inerti autorizzate come indicato nel Rapporto Rifiuti Speciali di Ispra ed. 2018).

Per questo motivo, anche se tale rifiuto può presentare caratteristiche inerti qualora non contenga sostanze organiche, si ritiene, tuttavia, più opportuno, in ossequio al principio di precauzione, non consentirne lo smaltimento in una discarica per rifiuti inerti.

CER 19 09 03:

Tale CER individua i fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione nell'ambito della potabilizzazione dell'acqua o della sua preparazione per uso industriale.

CER 19 12 12:

Tale CER individua molte tipologie di rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11; si tratta di una voce specchio, per il quale il produttore deve poter escludere tramite la caratterizzazione di base la presenza di sostanze pericolose in concentrazione tale da conferire al rifiuto le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

Tuttavia i rifiuti identificati dal codice CER 19 12 12, prodotti ad esempio nell'ambito di una campagna di demolizione controllata, possono presentare caratteristiche anche molto diverse dai rifiuti sempre identificati dal codice CER 19 12 12, prodotti invece dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.

Il codice 19 12 12 è, quindi, usato frequentemente per identificare tipologie di rifiuti da trattamento meccanico molto diverse tra di loro e nella maggior parte dei casi il rifiuto identificato presenta requisiti di biodegradabilità e putrescibilità in ragione del contenuto di sostanza organica.

In questo senso, come anche chiarito dall'ARPA Lazio nel proprio parere prot. n. 0053916 del 02/07/2015, solo la conoscenza dettagliata dello specifico processo dal quale si produce un determinato rifiuto, consente di identificarne la composizione ed il comportamento a lungo termine, e quindi di verificare l'effettiva natura inerte.

Ad ogni modo questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che solo un limitato quantitativo di rifiuti di cui al CER 19 12 12 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti (16.498 t nel 2015 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.835.473 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2015 in discariche di rifiuti inerti autorizzate, nonché 54.072 t nel 2016 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.992.397 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2016 in discariche di rifiuti inerti autorizzate come indicato nel Rapporto Rifiuti Speciali di Ispra ed. 2018).

Per i motivi di cui sopra, ed in ossequio al principio di precauzione, si ritiene ad ogni modo più opportuno non consentirne lo smaltimento in una discarica per rifiuti inerti.

CER 19 13 06:

Tale CER individua i fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305, che invece contengono sostanze pericolose.

Trattasi quindi di un rifiuto ascrivibile ad una voce a specchio, per il quale il produttore deve poter escludere tramite la caratterizzazione di base la presenza di sostanze pericolose in concentrazione tale da conferire al rifiuto le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

Inoltre, tale rifiuto può spesso contenere sostanze organiche che ne determinano la biodegradabilità. A seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, questa Commissione rileva che nessun quantitativo di rifiuti di cui al CER 19 13 06 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti.

Per tali motivi, anche se tale rifiuto può presentare caratteristiche inerti qualora non contenga sostanze pericolose ed organiche, si ritiene più opportuno, in ossequio al principio di precauzione, non consentirne lo smaltimento in una discarica per rifiuti inerti.

CER 20 03 03:

Tale CER individua i residui della pulizia stradale.

Per la loro origine i residui della pulizia stradale possono contenere sostanze organiche come foglie, fazzoletti di carta, residui di cibo etc ed inorganiche come sabbia pietrisco plastiche etc in quantità spesso molto variabili. Risulta inoltre che negli anni passati diversi gestori di impianti di

trattamento TMB anche in Regione Lazio, abbiano dovuto respingere i residui della pulizia stradale di molti Comuni a causa di livelli di contaminanti tali da inficiare gli stessi processi di trattamento. Posto che, prima di poter smaltire tali rifiuti in discarica, va opportunamente valutata la possibilità di un avvio a recupero, in particolare dei componenti inerti riutilizzabili in edilizia come la sabbia il pietrisco etc, occorre evidenziare che un eventuale contenuto di sostanza organica, o di contaminanti, non consente di ammettere tali rifiuti in discarica per inerti.

Secondo le citate Linee Guida di ISPRA sul pretrattamento in discarica risulta che detti rifiuti hanno, di norma, una natura biodegradabile tant'è che, ai fini della valutazione di un trattamento prima dell'allocazione in discarica viene prevista la verifica della sussistenza di biodegradabilità e putrescibilità tramite l'effettuazione di analisi merceologiche finalizzate alla determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile, che dovrebbe essere minimo e comunque non superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm).

Ai fini delle analisi merceologiche sono da intendersi materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili da cucina, putrescibili da giardino e altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc..

Ad ogni modo questa Commissione, a seguito dell'esame dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2015 e 2016 nelle discariche di inerti autorizzate a livello nazionale, rileva che solo un limitatissimo quantitativo di rifiuti di cui al CER 20 03 03 è stato conferito in discarica per rifiuti inerti (1.412 t nel 2015 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.835.473 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2015 in discariche di rifiuti inerti autorizzate, nonché 1.830 t nel 2016 a fronte di un quantitativo totale pari a 3.992.397 t di rifiuti smaltiti sempre nell'anno 2016 in discariche di rifiuti inerti autorizzate come indicato nel Rapporto Rifiuti Speciali di Ispra ed. 2018).

Anche per questo rifiuto non appare quindi appropriato, per la sua natura, lo smaltimento in discariche per rifiuti inerti.

Per le considerazioni di cui sopra, è possibile accogliere l'istanza presentata dalla Società IDEA 4 S.r.l., ad esclusione dei CER 020301, 020403, 030307, 030309, 030310, 030311, 100820, 190503, 190802, 190805, 190814, 190902, 191212, 191306, 200303.

Per i rifiuti identificati dai codici CER 010306, 101003, 101006, 101008, 101307, 190903 è consentita l'ammissibilità in discarica, previa verifica del rispetto dei criteri di legge ampiamente richiamati in premessa, e nel rispetto delle procedure generali di accettazione di seguito riportate.

8. Procedure generali di accettazione dei rifiuti in discarica

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 sono state definite all'Allegato 3 le Procedure generali di accettazione dei rifiuti in discarica di rifiuti inerti, dalle quali è possibile partire per le considerazioni che seguono.


Il D.M. 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", definisce nel dettaglio le operazioni che conducono all'accettazione dei rifiuti in discarica.

Tale procedura prevede le seguenti fasi:

- Caratterizzazione di base del rifiuto da parte del produttore;
- Verifica di conformità del rifiuto da parte del gestore dell'impianto di discarica;
- Verifica di conformità in loco da parte del gestore dell'impianto di discarica.

Adempimenti in capo al produttore/detentore del rifiuto da conferire in discarica

In base a quanto indicato nell'Allegato D del d.lgs. n. 152/06, ed indipendentemente dall'impianto di destinazione finale a recupero o smaltimento, la classificazione dei rifiuti è un onere che spetta al produttore, il quale deve procedere all'assegnazione del competente codice CER nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della



Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.

Tuttavia, come già evidenziato nel precedente paragrafo, non è sufficiente la sola assegnazione del codice CER per determinare se un rifiuto è idoneo o meno al conferimento in un determinato impianto. Per questo motivo occorre caratterizzare il rifiuto, ovvero determinare le sue caratteristiche specifiche attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea agli Stati membri nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione Europea in data 09 aprile 2018, coloro che classificano i rifiuti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli per determinare la composizione e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Nel caso in cui le informazioni raccolte sulla composizione dei rifiuti non consentono di trarre conclusioni o valutare le caratteristiche di pericolo presentate dai rifiuti, né mediante calcolo, né mediante l'esecuzione di prove sui rifiuti, l'operatore deve prendere in considerazione la possibilità di classificare i rifiuti come pericolosi (se necessario previa consultazione con l'autorità competente).

Con specifico riferimento al conferimento dei rifiuti in discarica, il D.Lgs. 36/03 stabilisce all'articolo 11, commi 1 e 2 che:

- 1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.*
- 2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore"*

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, articolo 183, comma 1, lett. h), il detentore può quindi coincidere con il produttore dei rifiuti oppure con il soggetto fisico o giuridico che ne è in possesso.

Il D.M. 27 settembre 2010 e smi, attuativo dell'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 36/03, specifica con maggior dettaglio gli aspetti relativi alla caratterizzazione di base dei rifiuti, precisando all'articolo 2 che:

- "1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascun tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.*
- 2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.*
- 3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.*
- 4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.*



5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.

6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni."

I criteri specifici per l'ammissibilità in discarica di inerti sono definiti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

Alla luce del quadro normativo di cui sopra il produttore/detentore del rifiuto è tenuto alla compilazione e sottoscrizione, nel rispetto delle frequenze indicate all'articolo 2, comma 3, del D.M. 27/09/10 e smi, di una scheda di caratterizzazione di base comprensiva di tutte le informazioni necessarie alla completa identificazione del rifiuto, che ricalchino i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 27/09/10 e smi.

La scheda sarà inoltre corredata della documentazione relativa alla caratterizzazione analitica del rifiuto di cui al punto 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/09/10, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dello specifico rifiuto ai criteri e definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2003 e art. 5 del D.M. 27/09/10 e smi.



Conformemente alle disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nell'allegato 3, punto 1.5 della D.G.R.L. n. 34 del 26 gennaio 2012, nel caso di rifiuti il cui CER preveda l'esistenza di una voce a specchio, il produttore/detentore è tenuto a fornire anche specifica comprova per l'identificazione del rifiuto come non pericoloso.

A tal riguardo si evidenzia che nel fornire tale comprova, il produttore/detentore dovrà tenere conto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, nonché al regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.

Per quanto sopra, la scheda di caratterizzazione di base sottoscritta dal produttore/detentore, oltre ad indicare i quantitativi annui e le frequenze di conferimento, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- fonte ed origine dei rifiuti;
- le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti) e se quindi il rifiuto può o meno considerarsi generato regolarmente;
- descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e delle linee guida emanate da ISPRA o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
- aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
- i dati sulla composizione dei rifiuti, e sulla loro attitudine a non dare luogo a trasformazioni di tipo chimico/fisico/biologico, a fenomeni di inquinamento ambientale in caso di contatto con altre sostanze o rifiuti nonché a formazione di percolati e se quindi trattasi di rifiuto inerte;
- codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
- le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- se necessario, le precauzioni supplementari da adottare per il conferimento in discarica (ad es. per i rifiuti polverulenti il conferimento in sacchi/big-bags);
- un controllo diretto ad accertare se sia possibile o meno riciclare o recuperare i rifiuti.

Laddove non sia necessario effettuare la caratterizzazione analitica, come previsto al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 27/09/10, il produttore/detentore deve fornire, in ogni caso, adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono comunque ritenuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti. Tale documentazione deve essere verificata ed accettata dal gestore dell'impianto di discarica.

 27 di 44 

Ovviamente per la caratterizzazione di base occorre preventivamente individuare se i rifiuti vengono generati regolarmente da un determinato impianto o attività, di modo da poter evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti.

In questo caso la caratterizzazione di base va ripetuta a cura del produttore/detentore solo in caso di variazioni significative del processo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, ed il gestore della discarica ha il dovere di effettuare la verifica di conformità a garanzia del rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nel proprio impianto.

Laddove invece i rifiuti non siano generati regolarmente, il produttore/detentore deve ripetere la caratterizzazione per ciascun lotto.

Adempimenti in capo al gestore della discarica Soc. Idea 4 s.r.l.

Il gestore della discarica Soc. Idea 4 S.r.l. è tenuto alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti presso il proprio impianto ai requisiti di legge ed alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo rilasciato dall'autorità competente, nonché alla verifica in loco di ogni carico di rifiuti all'atto di accesso all'impianto, a garanzia che le informazioni fornite per la caratterizzazione dal produttore/detentore siano corrette.

La verifica di conformità va effettuata sulla base dei dati forniti dal produttore/detentore in esito alla fase di caratterizzazione di base almeno con la medesima frequenza prevista dal comma 2 dell'articolo 3 del D.M. 27/09/2010.

Tuttavia dall'esame della documentazione fornita dalla Regione Lazio, e in particolare dalla lettura del protocollo di accettazione approvato con determinazione G12156 del 20 Ottobre 2016 poi annullata dal TAR Lazio, risulta che per le verifiche di conformità era stata prevista una cadenza almeno semestrale, anziché annuale.

In questo senso la Commissione ritiene congruo, proprio a garanzia di un maggiore controllo in fase di accettazione dei rifiuti, che il gestore effettui le verifiche di conformità con cadenza almeno semestrale o comunque ad ogni variazione significativa del processo di origine dei rifiuti che devono essere smaltiti in discarica.

Tale controllo viene effettuato da parte del gestore della discarica con prelievo dei rifiuti all'atto dell'ingresso in discarica ovvero anche presso la sede di produzione per la loro sottoposizione ad analisi e prove.

Quanto invece al periodo di conservazione dei campioni per poter eseguire eventuali controverifiche ritenute necessarie da parte dell'autorità competente, l'articolo 4, comma, 4 del D.M. 27/09/2010 prevede almeno 2 mesi.

Dalla lettura del protocollo di accettazione approvato con determinazione G12156 del 20 Ottobre 2016 poi annullata dal TAR Lazio, risulta che tale periodo di conservazione è stato aumentato, prevedendo almeno 3 mesi.

Anche in questo senso la Commissione ritiene congruo, proprio a garanzia che l'autorità competente possa disporre di più tempo per poter eseguire le controverifiche ritenute necessarie, confermare per le tempistiche di conservazione dei campioni la durata di almeno 3 mesi.

Al fine di individuare i parametri critici nella verifica di conformità, il gestore della discarica deve utilizzare una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti.

La responsabilità del gestore della discarica Soc. Idea 4 s.r.l., con riferimento ai rifiuti di cui alla tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010, non si esaurisce al solo controllo del codice CER ma deve verificare la congruità del rifiuto con le caratteristiche/natura del rifiuto stesso, tramite la verifica di conformità.

La verifica di conformità deve almeno prevedere:

- a) esame della documentazione presentata dal produttore/detentore

- b) eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti.
- c) se dall'esame di quanto sopra il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica, si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui al punto d successivo.
- d) con frequenza minima semestrale, o comunque ad ogni variazione significativa del processo di origine, il gestore della discarica provvede a prelevare un campione di rifiuto da conferire in discarica deve effettuare la verifica di conformità che deve accertare la natura inerte del rifiuto e il rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica previsti dal D.M. 27 settembre 2010 e smi in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto prelevato come sopra verrà conservato per un periodo di almeno 3 mesi presso la discarica o presso il laboratorio incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi, a disposizione dell'autorità competente per le eventuali controverifiche del caso.
- e) se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire.
- f) se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, si intende sospesa l'autorizzazione ad accettare i conferimenti di tale rifiuto, fintanto che il produttore non comunichi in maniera esaustiva di aver messo in atto azioni correttive per garantire la conformità del rifiuto ai criteri di accettazione previsti dalle norme vigenti.
- g) eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo analitico prima del riavvio dei conferimenti.
- h) della sospensione o dell'interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica agli organi di controllo.
- i) i risultati della verifica di conformità dovranno essere conservati dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni.


Per quanto attiene alle verifiche in loco da effettuare su ogni carico di rifiuti all'atto di accettazione in discarica, il gestore della discarica deve inoltre provvedere ad effettuare:

- a) controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione.
- b) verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione.
- c) ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico.
- d) qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, e salvo eventuali azioni correttive da parte del produttore/detentore debitamente verificate dal gestore, il carico va respinto e dell'evento va data notifica agli organi di controllo.

Anche per una migliore organizzazione dell'impianto di discarica, ed al fine di evitare che rifiuti di cui si sospetti la non conformità possano venire in contatto con i rifiuti già regolarmente stoccati in discarica, il gestore deve prevedere un'apposita area dedicata e separata per quei rifiuti di cui non è certa la conformità, al fine di eseguire sugli stessi tutte le eventuali ulteriori verifiche necessarie all'eventuale accettazione o respingimento del singolo carico

Posto quanto sopra, la Commissione rileva che il protocollo di accettazione dei rifiuti approvato dalla Regione Lazio con determinazione G12156 del 20 Ottobre 2016 successivamente annullata

29 di 44



dal TAR per il Lazio, fatta eccezione per alcuni riferimenti ad oggi superati, contiene comunque già gli elementi per una corretta procedura di accettazione dei rifiuti in discarica per inerti.

Per questo motivo, nel farne propri i contenuti opportunamente rielaborati per tenere in considerazione il profilo dell'ulteriore livello di approfondimento richiesto dal tribunale amministrativo necessario ad assicurare l'accertamento delle effettive caratteristiche dei rifiuti "inerti", come richiesto da Arpa Lazio nella nota del 2 luglio 2015, prot. n. 0053916, il protocollo viene ridefinito secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del successivo provvedimento conclusivo di autorizzazione.

Roma, 25/07/2018

I Commissari ad acta:

Ing. Sara Palombi

Ing. Antonio Domenico Milillo

Dott.ssa Rosanna Laraia

ALLEGATO TECNICO PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI

La IDEA 4 s.r.l. (di seguito Società) è titolare di discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano (RM), Loc. Monte della Grandine, autorizzata per le operazioni di smaltimento D1 e D15, con Determinazione n. A06398 del 6.8.2013 ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 16 della legge Regionale 27/1998.

Si definiscono *Rifiuti inerti* ai sensi dell'art. art. 2, lett e) del D. Lgs. 36/2003 (Attuazione Dir.1999/31/CE), *i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.*

A seguito di istanza di parte, ed alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, sono autorizzati in ingresso alla discarica i seguenti ulteriori codici CER di rifiuti inerti:

C.E.R. DESCRIZIONE

- 1) 010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
- 2) 101003 scorie di fusione
- 3) 101006 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
- 4) 101008 forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 101007
- 5) 101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 6) 190903 fanghi prodotti dai processi di de carbonatazione

Per poter avviare a smaltimento i rifiuti contrassegnati con i sopra citati C.E.R. in discarica per rifiuti inerti, il prerequisite da accertare preliminarmente è la natura inerte dei rifiuti ammessi e della necessità o meno di pretrattamento obbligatorio, solo dopo occorre valutare il rispetto dei criteri di ammissibilità fissati dall'articolo 5 del citato D.M. 27 settembre 2010.

In questo senso, ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nella discarica di inerti gestita dalla Società Idea 4 S.r.l., è necessario rispettare le procedure indicate nel presente Protocollo obbligatorio che prevede le seguenti fasi:

1. Caratterizzazione di base del rifiuto da parte del produttore/detentore;
2. Verifica di conformità da parte del gestore della discarica;
3. Verifica in loco da parte del gestore della discarica.

1. CARATTERIZZAZIONE DI BASE

Alla luce del vigente quadro normativo, il produttore/detentore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascun tipologia di rifiuti da conferire in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Il produttore/detentore del rifiuto è conseguentemente tenuto alla compilazione e sottoscrizione, nel rispetto delle frequenze indicate all'articolo 2, comma 3, del D.M. 27/09/10 e smi, di una scheda di caratterizzazione di base comprensiva di tutte le informazioni necessarie alla completa identificazione del singolo rifiuto che intende conferire in discarica di rifiuti inerti, che ricalchino i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 27/09/10 e smi.

Per i rifiuti che non sono ricompresi in tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010, la scheda sarà inoltre corredata della documentazione relativa alla caratterizzazione analitica di cui al punto 3

dell'Allegato 1 al D.M. 27/09/10, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dello specifico rifiuto ai criteri e definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2003 e articolo 5 del D.M. 27/09/10 e smi.

Conformemente alle disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nell'allegato 3, punto 1.5 della D.G.R.L. n. 34 del 26 gennaio 2012, nel caso di rifiuti il cui CER preveda l'esistenza di una voce a specchio, il produttore/detentore è tenuto a fornire anche specifica comprova per l'identificazione del rifiuto come non pericoloso.

A tal riguardo si evidenzia che nel fornire tale comprova, il produttore/detentore dovrà tenere conto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, nonché al regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017 e delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea agli stati membri nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione Europea in data 09 aprile 2018.

Laddove non sia necessario effettuare la caratterizzazione analitica, come previsto al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 27/09/10, il produttore/detentore deve fornire adeguata motivazione e documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono comunque ritenuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti. Tale documentazione deve essere verificata ed accettata dal gestore dell'impianto di discarica.


Ovviamente per la caratterizzazione di base occorre preventivamente individuare se i rifiuti vengono generati regolarmente da un determinato impianto o attività, di modo da poter evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti.

In questo caso la caratterizzazione di base va ripetuta a cura del produttore/detentore solo in caso di variazioni significative del processo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, nel rispetto di quanto indicato dalle norme vigenti, ed il gestore della discarica ha il dovere di effettuare la verifica di conformità a garanzia del rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nel proprio impianto, secondo quanto indicato al punto 2.

Laddove invece i rifiuti non siano generati regolarmente, il produttore/detentore deve ripetere la caratterizzazione con le verifiche analitiche eseguite su campioni rappresentativi per ciascun lotto; in questo caso il gestore dell'impianto di discarica può anche omettere, a propria discrezione e quindi responsabilità, di effettuare la verifica di conformità.

Le attività che spettano al produttore/detentore del rifiuto possono riepilogarsi come segue:

- compilare e sottoscrivere il modulo della caratterizzazione di base del rifiuto che determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per il suo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Nella compilazione della scheda, deve altresì essere resa dichiarazione sull'impossibilità di sottoporre il rifiuto a operazioni di riciclo/recupero e sulla sua idoneità ad essere conferito in discarica per rifiuti inerti, in quanto conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 5 del D.M. 27/09/10 e smi (**All. 1**);
- allegare al modulo di caratterizzazione di base il verbale di campionamento, per i materiali da sottoporre ad analisi, compilato e sottoscritto dal tecnico del laboratorio incaricato dal produttore/detentore. Il verbale tra le altre cose deve indicare il metodo di campionamento UNI 10802:2013, la qualità e la quantità del materiale rappresentato dal campione prelevato (**All. 2**);
- allegare per i materiali identificati con CER "voci a specchio" l'analisi di non pericolosità eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, nonché al regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017 e delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea agli stati membri nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione Europea in data 09 aprile 2018 (**All. 3**);
- allegare analisi del test di cessione di cui alla Tab. 2 al D.M. 27/09/2010 (**All. 4**);
- allegare analisi dei composti organici di cui alla Tab. 3 al D.M. 27/09/2010 (**All. 5**);



- allegare analisi del PCB, delle diossine e dei furani e degli altri inquinanti organici persistenti di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010 come modificato dal Regolamento Commissione UE 1342/2014/UE, che, con l'art. 1, sostituisce l'all. 4 del Regolamento n. 850/2004 citato al comma 2 dell'art. 5 del DM 27/09/2010 (**All. 6**);

La documentazione sopra citata è trasmessa al gestore della discarica prima del primo conferimento ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato, e va ripetuta:

- a) nel caso di rifiuti regolarmente generati, ad ogni variazione significativa del processo di origine o comunque con cadenza almeno annuale;
- b) nel caso di rifiuti non generati regolarmente, per ciascun lotto.

In mancanza di tale trasmissione il gestore non è autorizzato ad accettare il conferimento.

2. VERIFICHE DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE IN DISCARICA

Il gestore della discarica Soc. Idea 4 S.r.l. Idea 4 S.r.l., dopo aver accertato che la caratterizzazione fornita dal produttore/detentore dimostri che il singolo rifiuto sia conforme ai requisiti di legge per essere smaltito nella propria discarica e che le indicazioni fornite consentano di determinare in modo esaustivo le modalità di accettazione nell'impianto, è tenuto a porre in essere tutte le ulteriori misure di cautela per assicurare il contenimento dei possibili impatti ambientali, eseguendo:

- le verifiche di conformità di cui all'articolo 3 dello stesso D.M. 27/09/2010 e smi sui rifiuti da conferire presso il proprio impianto ai requisiti di legge ed alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo rilasciato dall'autorità competente;
- le verifiche in loco di ogni carico di rifiuti all'atto di accesso al proprio impianto, ai sensi dell'art. 4 al D.M. 27/09/2010 e smi.

2.1 VERIFICA DI CONFORMITA'

Il gestore della discarica Soc. Idea 4 S.r.l. effettua le verifiche di conformità con cadenza almeno semestrale o comunque ad ogni variazione significativa del processo di origine dei rifiuti che devono essere smaltiti in discarica.


Tale controllo va effettuato da parte del gestore della discarica con prelievo dei rifiuti in ingresso all'impianto di discarica ovvero anche presso la sede di produzione, nel rispetto delle procedure indicate dalle norme UNI EN 14899:2005 e UNI 10802:2013, e loro sottoposizione ad analisi e prove presso laboratorio di analisi accreditato.

La responsabilità del gestore della discarica Soc. Idea 4 s.r.l., con riferimento ai rifiuti di cui alla tab. 1 del D.M. 27/09/ 2010, non si esaurisce al solo controllo del codice CER ma deve essere tesa a verificare la congruità del rifiuto con le caratteristiche/natura del rifiuto stesso, e l'origine dello stesso, per escluderne la provenienza da attività di costruzione e demolizione di costruzioni trattate con materiali pericolosi, piuttosto che contaminate in misura significativa da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose.

La verifica di conformità deve almeno prevedere:

- a) Esame della documentazione presentata dal produttore/detentore a cura del gestore della discarica.
- b) Eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti.
- c) Se dall'esame di quanto sopra il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene a categorie escluse dalla caratterizzazione analitica, il gestore della discarica procede tramite tecnico incaricato al campionamento per la verifica di conformità di cui al punto d) successivo.





- d) Con frequenza minima semestrale il gestore della discarica provvede a prelevare un campione di rifiuto da conferire in discarica e a verificarne la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica previsti dal D.M. 27 settembre 2010 e s.m.i. in base alla tipologia del rifiuto. In particolare, al fine di individuare i parametri critici nella verifica di conformità, il gestore deve utilizzare almeno due delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno:

- un test di cessione per lotti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Tab. 2 al D.M. 27.9.2010 (All. 4);
- analisi dei composti organici TOC, BTEX e OLI MINERALI di cui alla Tab. 3 al D.M. 27.9.2010 (All. 5);

Le suddette analisi andranno ripetute con frequenza almeno semestrale, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque ogni volta che viene ripetuta la caratterizzazione di base su tutti i C.E.R. autorizzati.

Un campione del rifiuto prelevato come sopra verrà conservato per un periodo di almeno 3 mesi presso la discarica o presso il laboratorio incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi, a disposizione dell'autorità competente per le eventuali controverifiche del caso.

- e) Se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore della discarica confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire.
- f) Se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore della discarica evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, è sospesa l'autorizzazione ad accettare i conferimenti di tale rifiuto, fintanto che il produttore non comunichi in maniera esaustiva di aver messo in atto azioni correttive per garantire la conformità del rifiuto ai criteri di accettazione previsti dalle norme vigenti per il proprio impianto. Decorso 90 giorni in assenza di risposta esaustiva da parte del produttore/detentore, i conferimenti di tale rifiuto sono interrotti definitivamente.
- g) Eventuali risposte esaustive da parte del produttore/detentore dovranno essere verificate con apposito controllo analitico prima del riavvio dei conferimenti.
- h) Della sospensione o dell'interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica agli organi di controllo.
- i) I risultati della verifica di conformità dovranno essere conservati dal gestore della discarica per un periodo di almeno cinque anni.

2.2 VERIFICA IN LOCO

Per quanto riguarda le verifiche in loco da effettuarsi al momento del conferimento di ogni carico, il personale addetto del gestore della discarica Soc. Idea 4 S.r.l. provvederà a:

- controllare l'autorizzazione al trasporto rifiuti e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, questa operazione può essere espletata anche prima dell'arrivo del mezzo accedendo presso il sito web del suddetto Albo;
- controllare la documentazione del mezzo identificandolo con le targhe;
- controllare che il Formulário Identificazione Rifiuti (F.I.R.) sia correttamente compilato e rispecchi quanto riportato nella caratterizzazione di base fornita dal produttore;
- verificare visivamente il carico dei rifiuti, per verificarne la rispondenza a quanto riportato sulla caratterizzazione di base e sul F.I.R.;
- verificare il peso in entrata;
- accompagnare il mezzo presso l'area di discarica dove si dovranno scaricare i rifiuti;
- controllare che i tutti rifiuti scaricati siano simili a quelli precedentemente verificati;
- riaccompagnare il mezzo alla pesa in uscita per verificarne il peso ed effettuare l'accettazione compilando il F.I.R. nella parte riservata all'impianto di destinazione; una copia del F.I.R. accettato resterà al gestore Soc. Idea 4 S.r.l. per la registrazione

dell'operazione sul registro di carico e scarico rifiuti, mentre le altre copie saranno rilasciate al conducente del mezzo.

Nel caso in cui nel corso dei vari controlli dovesse emergere la non conformità dei rifiuti o della documentazione con quanto indicato nella caratterizzazione di base si provvederà a respingere il carico, anche parzialmente, annotando sul F.I.R. quanto avvenuto e dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competenti, di cui alla lettera g), comma 3, art. 11 del D. Lgs. 36/03, oppure in caso di dubbi sulla conformità del rifiuto, lo stesso, sarà scaricato in apposita area delimitata per operazioni D15 in attesa delle ulteriori verifiche.

3. PROCESSI DI PROVENIENZA DEI RIFIUTI

Di seguito sono riportati i processi dai quali provengono i singoli rifiuti, come riportato nell'elenco dei codici CER di cui all'All. D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, come modificato con Decisione della Commissione 2014/955/UE.

C.E.R. Descrizione:

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

0103 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
010306 Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304* e 010305*

10 Rifiuti provenienti da processi termici

1010 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
101003 scorie di fusione

10 Rifiuti provenienti da processi termici

1010 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
101006 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 *

10 Rifiuti provenienti da processi termici

1010 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
101008 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 *

10 Rifiuti provenienti da processi termici

1013 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

1909 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

Protocollo di accettazione dei rifiuti
CARATTERIZZAZIONE DI BASE
(All. 1)

(Compilazione e sottoscrizione a cura del produttore/detentore)

Generalità del Produttore/detentore del rifiuto _____

CF _____ P.IVA _____ Sede legale in _____

PR _____ CAP _____ Indirizzo _____

Luogo di produzione del rifiuto (unità locale) _____

Tel. _____ Fax _____ mail _____

Referente _____ ruolo ricoperto _____

cell. _____

Rifiuto costituito da _____

CER _____ denominazione _____

Descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e delle linee guida emanate da ISPRA ovvero dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario _____

Condizioni che consentono pertanto di qualificare come inerti i rifiuti _____

Condizioni che consentono di qualificare i rifiuti come non pericolosi _____

Eventuali precauzioni supplementari da prendere in discarica _____

Indicare eventuali possibili rischi nella gestione dei rifiuti _____

Indicare eventuali accorgimenti da prendere, necessari per la gestione dei rifiuti in sicurezza _____

Stato fisico:

Morfologia _____ Composizione _____

Consistenza _____ Colore _____

Odore _____

Attitudine a non dare luogo nel tempo a trasformazioni di tipo chimico/fisico/biologico o a fenomeni di inquinamento ambientale in caso di contatto con altre sostanze _____

Tendenza a produrre percolato _____

Corpi estranei _____ in percentuale ____ %.

Attività (processo) che ha generato il rifiuto _____

Rifiuti generati con continuità ☐ SI ☐ NO _____

Se no, descrivere la motivazione _____

Eventuali allegati: _____

☐ verbale di campionamento, indicare gli estremi _____

☐ Caratterizzazione _____

☐ analisi Tab. 2 D.M. 27.9.2010 del test di cessione, indicare gli estremi _____

☐ analisi Tab. 3 D.M. 27.9.2010 dei composti organici, indicare gli estremi _____

☐ analisi di non pericolosità per "voce a specchio", indicare gli estremi _____

☐ analisi PCB, come definiti dal D. Lgs. 22.5.1999, n. 209, indicare gli estremi _____


☐ analisi diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tab. 4 del DM 27.9.2010, indicare gli estremi _____

☐ analisi di altri inquinanti organici persistenti con i limiti di cui all'All. IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 come modificato e integrato dal Regolamento 17 dicembre 2014, n. 1342/2014/UE, indicare gli estremi _____

Laddove non sia necessario effettuare la caratterizzazione analitica, descrivere la motivazione e documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono comunque ritenuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti _____

Quantità di rifiuti da avviare in discarica rappresentativa della presente caratterizzazione _____

Frequenza dei conferimenti dei rifiuti _____



Trasportatore _____ N. Albo _____
(Allegare i documenti autorizzativi della Ditta e dei mezzi che intende utilizzare)
Eventuale Intermediario _____ N. Albo _____
(Allegare i documenti autorizzativi dell'Intermediario che intende utilizzare)

Note


Si dichiara che il suddetto rifiuto da inviare in discarica è inerte ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2003, che non è recuperabile, e che è conforme per il conferimento in discarica per rifiuti inerti ai sensi del D.M. 27.09.2010 e dell'allegato 3 e 5 delle linee guida della Regione Lazio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26.1.2012 n. 34.

Con la presente si dichiara e garantisce, inoltre, che i suddetti rifiuti non sono mai stati caratterizzati con C.E.R. diversi da quello sopra indicato, né tanto meno sono stati respinti da altri impianti di gestione di rifiuti con dichiarazione e/o motivazione di non conformità.

Si dichiara infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato e nella documentazione allegata risponde a verità, inoltre garantisce che sospenderà immediatamente i conferimenti nel caso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, gli elementi della suddetta caratterizzazione dovessero variare significativamente, dandone tempestiva comunicazione.

Luogo e data _____ Timbro e firma leggibile del Produttore/detentore _____

Luogo e data _____ Timbro e firma leggibile del gestore per presa visione ed accettazione delle informazioni e delle dichiarazioni del produttore/detentore _____



Protocollo di accettazione dei rifiuti
VERBALE DI CAMPIONAMENTO
(All. 2)

N° _____
Produttore _____

C.E.R. attribuito dal produttore _____ denominazione _____
Luogo di produzione prelievo del campione (Unità locale) _____
Attività esercitata che origina i rifiuti _____
Descrizione dei rifiuti (colore odore composizione consistenza) _____

Corpi estranei _____ Perc. Presenza _____ %

Stima del quantitativo totale dei rifiuti _____

Quantità di campioni prelevati _____ Rappresentativo di mc _____ In data _____ alle ore _____

Modalità di campionamento: ☐ (UNI 10802:2013) ☐ altro _____

☐ da cumulo ☐ da sacchi ☐ da saggio di scavo ☐ da sondaggio geognostico ☐ altro _____

Prelevato da _____ Qualifica _____ In data _____ alle ore _____

Tipo di contenitore: ☐ Plastica ☐ Vetro ☐ Altro _____

Campione destinato a _____


Per analisi: _____

- ☐ Caratterizzazione;
- ☐ analisi Tab. 2 D.M. 27.9.2010 del test di cessione;
- ☐ analisi Tab. 3 D.M. 27.9.2010 dei composti organici;
- ☐ analisi di non pericolosità per "voce a specchio";
- ☐ analisi PCB, come definiti dal D. Lgs. 22.5.1999, n. 209;
- ☐ analisi diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tab. 4 del D.M. 27.9.2010;
- ☐ analisi di altri inquinanti organici persistenti con i limiti di cui all'All. IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 come modificato e integrato dal Regolamento 17 dicembre 2014, n. 1342/2014/UE;
- ☐ altro _____

Da consegnare _____

NOTE _____

Luogo e data _____ Tecnico campionatore _____



Protocollo di accettazione dei rifiuti
ANALISI DI NON PERICOLOSITA' PER I RIFIUTI IDENTIFICATI CON CODICI CER A
SPECCHIO
(All. 3)

Per questi rifiuti la pericolosità o meno non è definibile a priori, poiché i processi produttivi che li generano possono in realtà avere come esito delle miscele più o meno cariche di inquinanti.

Conformemente alle disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nell'allegato 3, punto 1.5 della D.G.R.L. n. 34 del 26/01/12, nel caso di rifiuti il cui CER preveda l'esistenza di una voce a specchio, il produttore/detentore è quindi tenuto a fornire anche specifica comprova per l'identificazione del rifiuto come non pericoloso.

A tal riguardo si evidenzia che nel fornire tale comprova, il produttore/detentore dovrà tenere conto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, nonché al regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017 e delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea agli stati membri nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione Europea in data 09/04/2018.

In particolare, come indicato dalla Commissione europea, i produttori/detentori che classificano i rifiuti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli per determinare la composizione e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, e che se le informazioni raccolte sulla composizione dei rifiuti non consentono di trarre conclusioni o valutare le caratteristiche di pericolo presentate dai rifiuti, né mediante calcolo, né mediante l'esecuzione di prove sui rifiuti, allora si prende in considerazione la possibilità di classificare i rifiuti come pericolosi (se necessario previa consultazione con l'autorità competente).



Protocollo di accettazione dei rifiuti
TEST DI CESSIONE DI CUI ALLA TAB. 2 AL D.M. 27.9.2010
(All. 4)

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Parametro	L/S=10 l/Kg mg/l
As	0,05
Ba	2
Cd	0,004
Cr totale	0,05
Cu	0,2
Hg	0,001
Mo	0,05
Ni	0,04
Pb	0,05
Sb	0,006
Se	0,01
Zn	0,4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100
Indice Fenolo	0,1
DOC (*)	50
TDS (**)	400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/Kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l.

(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri. NB: La prova di eluizione per la verifica dei parametri della Tab. 2 è effettuata secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma UNI 10802.

La determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 10802. Per la determinazione del DOC si applica la norma UNI EN 1484. I risultati delle analisi degli eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si applica un rapporto liquido/solido di 10 l/Kg di sostanza secca, tale valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le metodiche di cui alla norma UNI 10802, equivale al risultato espresso in mg/Kg di sostanza secca diviso per un fattore 10.



Protocollo di accettazione dei rifiuti
ANALISI DEI COMPOSTI ORGANICI DI CUI ALLA TAB. 3 AL D.M. 27.9.2010
(All. 5)

Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti


Parametro	Valore mg/kg
TOC (*)	30.000(*)
BTEX	6
Olio minerale (da C10 a C40)	500

(*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con l'esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.

Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

NB: La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40 è effettuata secondo la norma UNI EN 14039.

Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati nelle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657. La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale è effettuata secondo la norma UNI EN 13137.



Protocollo di accettazione dei rifiuti

ANALISI DEL PCB, DELLE DIOSSINE E DEI FURANI E DEGLI ALTRI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL D.M. 27.9.2010 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO COMMISSIONE UE 1342/2014/UE, CHE, CON L'ART. 1, SOSTITUISCE L'ALL.4 DEL REGOLAMENTO N. 850/2004 CITATO AL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DM 27.9.2010 (All. 6)

ANALISI PCB


PCB \leq 1 mg/kg

La determinazione dei PCB deve essere effettuata sui seguenti congeneri:

- congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187;
- congeneri individuati dall'OMS come "diodi like": 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.

FATTORI DI EQUIVALENZA DIOSSINE E DIBENZOFURANI

PCDD/PCDF		Fattore di equivalenza (TEF)
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TeCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	1
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,0003
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TeCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,3
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,03
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,0003



ALTRI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
ALLEGATO IV REGOLAMENTO N. 850/2004 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DEL
REGOLAMENTO 1342/2014/UE

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaleni policlorurati ⁽¹⁾			10 mg/kg
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8	287-476-5	10 000 mg/kg
Tetrabromodifeniletere C ₁₂ H ₆ Br ₄ O			Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg
Pentabromodifeniletere C ₁₂ H ₅ Br ₅ O			
Esabromodifeniletere C ₁₂ H ₄ Br ₆ O			
Eptabromodifeniletere C ₁₂ H ₃ Br ₇ O			
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sale metallico (O-M ⁺), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri)			50 mg/kg
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			15 µg/kg ⁽²⁾
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-5	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg ⁽³⁾
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg

⁽¹⁾ Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

⁽²⁾ Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
PCDD	TEF
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

(3) Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.» 18.12.2014
L 363/70 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

Roma, 25/07/2018

I Commissari ad acta:

Ing. Sara Palombi

Ing. Antonio Doménico Milillo

Dott.ssa Rosanna Laraia